

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

266° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	11
2 ^a - Giustizia	»	13
5 ^a - Bilancio	»	22
7 ^a - Istruzione	»	28
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	30
11 ^a - Lavoro	»	35
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	42

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 8 ^a (Lavori pubblici)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissioni congiunte

10 ^a (Industria-Senato) e X (Attività produttive, Commercio e turismo-Camera)	<i>Pag.</i>	9
--	-------------	---

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	45
--	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	52
-----------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	57
Mafia	»	58
Riforma amministrativa	»	59
Infanzia	»	61
Sull'affare Telekom-Serbia	»	65

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	69
--	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	71
-------------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2021) Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore MALAN, relatore per la prima Commissione, illustra il provvedimento in titolo, volto a modificare la legge n. 28 del 2000, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie, al fine di semplificare le disposizioni applicabili alle emittenti radiofoniche e televisive locali. La necessità di un intervento deriva dalle distorsioni e dalle difficoltà che si sono manifestate nell'applicazione della legge n. 28 all'emittenza locale durante le campagne elettorali, in conseguenza delle quali l'informazione politica a livello locale è stata assai ridotta.

L'ambito di applicazione del disegno di legge in esame è limitato alle emittenti radiofoniche e televisive locali, con esclusione quindi delle emittenti nazionali e delle forme di *network* che trasmettono in ambito nazionale. Il disegno di legge introduce la suddivisione della legge n. 28 in capi: il Capo I, costituito dai primi undici articoli, recante disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, il Capo II recante disposizioni particolari per le emittenti locali, costituito

dai sei nuovi articoli introdotti dal disegno di legge in esame, ed il Capo III, recante disposizioni finali.

Il relatore si sofferma, in particolare, sul nuovo articolo 11-*quater* il quale, dopo aver ribadito il principio di tutela del pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività e l'imparzialità, dispone che a tal fine le emittenti locali si dotino di un codice di autoregolamentazione. Si prevede che le organizzazioni rappresentative di almeno il cinque per cento delle emittenti radiofoniche o televisive locali presentino al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'individuazione di una soglia di rappresentatività delle organizzazioni delle emittenti locali così bassa, ossia del cinque per cento, rende possibile la presentazione di più schemi di codice: a tale riguardo auspica che si pervenga, eventualmente utilizzando forme di consultazione idonee allo scopo, alla presentazione di un unico schema.

Il comma 3 dell'articolo 11-*quater* individua i contenuti necessari del codice di autoregolamentazione, che deve, in particolare, contenere disposizioni che consentano la comunicazione politica secondo un'effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti; a tale riguardo il relatore sottolinea che il disegno di legge stabilisce che la parità di condizioni dovrà essere assicurata anche con riferimento ai tempi di trasmissione, rilevando come in altri Paesi tale principio non è operante, essendo assicurata una diversa disponibilità di tempi di trasmissione alle varie forze politiche, in ragione della loro rappresentanza nelle istituzioni. Sottolinea, inoltre, come il principio di parità di tempi di trasmissione debba intendersi riferito alle trasmissioni a titolo gratuito e non anche a quelle a pagamento, per le quali un criterio di parità non è applicabile.

Il medesimo comma 3 tiene ferma l'applicabilità dell'articolo 4, commi 3 e 5, della legge n. 28 alle emittenti locali che accettino di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito: si tratta delle disposizioni che individuano le caratteristiche dei messaggi autogestiti (comma 3) e di quelle che prevedono il rimborso da parte dello Stato alle emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettano messaggi autogestiti gratuiti in campagna elettorale (comma 5).

Sullo schema di codice è acquisito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo comma 4 fissa in trenta giorni dalla ricezione dello schema il termine per l'espressione dei pareri sopra richiamati; nei successivi trenta giorni le organizzazioni rappresentative delle emittenti locali sottoscrivono il codice, che viene emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il disegno di legge prevede comunque, sia nella fase della presentazione, sia in quella della adozione del codice di autoregolamentazione, meccanismi di perfezionamento della procedura allo scadere dei termini fissati per i rispettivi adempimenti, attraverso l'attribuzione al Ministro delle comunicazioni del potere di adottare gli atti richiesti.

L'esame dei tempi necessari per portare a compimento la procedura di elaborazione ed approvazione del codice di autoregolamentazione evidenzia come l'attuazione del presente disegno di legge richieda complessivamente più di sei mesi e che, quindi, tale disciplina non sarà applicabile alla campagna elettorale per le elezioni amministrative della prossima primavera.

Il relatore sottopone comunque alla valutazione delle Commissioni riunite e del Governo l'opportunità di prevedere una riduzione dei termini previsti dal disegno di legge, al fine di configurarne un *iter* più rapido.

L'oratore passa quindi ad illustrare il nuovo articolo 11-*quinquies*, che indica i poteri dell'*Authority*; tale disposizione prevede una gamma di sanzioni che l'Autorità può comminare alle emittenti locali, in caso di violazioni delle disposizioni previste nel disegno di legge, nel codice di autoregolamentazione o nelle disposizioni dell'Autorità medesima. Coerentemente all'impianto già delineato dalla legge n. 28, sono stabilite diverse tipologie di sanzioni, prevedendosi la possibilità di imporre trasmissioni a carattere compensativo a favore delle forze politiche in danno alle quali si è verificata la violazione, ovvero la sospensione delle trasmissioni per un periodo limitato o la comminazione di sanzioni economiche. L'articolo 2 del disegno di legge provvede a modificare alcune delle disposizioni della legge n. 28 che l'articolo 1, comma 1, del presente disegno legge ha riunito nel Capo I, in conseguenza delle disposizioni del Capo II.

L'articolo 4, infine, prevede opportunamente l'entrata in vigore del disegno di legge in esame il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza, quindi la consueta *vacatio legis*.

Il senatore GRILLO, relatore per la 8^a Commissione, dopo aver rilevato che la materia della parità di accesso ai mezzi di informazione e della propaganda elettorale radiotelevisiva e a mezzo stampa è attualmente disciplinata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, evidenzia che il disegno di legge in titolo si propone di innovare, semplificandola, la normativa limitatamente alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Le normative vigenti impongono infatti oneri eccessivi alle radio e alle televisioni locali, anche in periodo non elettorale, rispetto al loro ambito di diffusione e alle loro capacità economiche. Tra queste si segnalano, in particolare, l'obbligo di organizzare programmi di comunicazione politica e di informazione nelle forme indicate dalla legge stessa, nonché di inserire i messaggi politici autogestiti in appositi contenitori e di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con almeno quindici giorni di anticipo, la loro collocazione nel palinsesto; l'obbligo di praticare uno sconto del 50 per cento rispetto alle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari ed offrire, al tempo stesso, spazi di comunicazione politica gratuiti per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi. Ciò ha portato, di fatto, alla sostanziale rinuncia della gran parte delle emittenti a trasmettere programmi di informazione sulla politica, svi-

lendo il loro peculiare ruolo di soggetti privilegiati nel rapporto con le realtà sociali, politiche e culturali del territorio. Nei periodi di campagna elettorale le regole alle quali le emittenti radiotelevisive locali devono atenersi sono ancor più numerose ed articolate tanto da incidere pesantemente sui loro palinsesti.

La estrema complessità e la difficile applicabilità alle emittenti locali della normativa recata dalla legge n. 28 del 2000 sono peraltro apparse evidenti in occasione delle campagne elettorali negli ultimi due anni, inducendo molte emittenti locali ad astenersi dal trasmettere programmi di informazione o di comunicazione politica – che costituiscono condizione per la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento- per evitare il rischio di non rispettare appieno la complessa normativa in vigore e di incorrere nelle sanzioni dall’Autorità. Ciò ha comportato, di conseguenza, una lesione degli interessi dei cittadini dei collegi periferici e dei relativi candidati che non hanno potuto, rispettivamente, usufruire di una adeguata informazione durante la campagna elettorale e svolgere un’attiva partecipazione all’attività di propaganda tramite il mezzo radiotelevisivo, senza trascurare poi gli effetti sul fenomeno dell’assenteismo, in crescita esponenziale nelle più recenti consultazioni elettorali.

Quanto esposto dimostra l’estrema complessità per le radio e le televisioni locali della normativa recata dalla legge n. 28 del 2000 e la necessità di intervenire con urgenza per rimuovere tale situazione. L’intervento di riforma proposto trova peraltro legittimazione nella recente sentenza n. 155 del 2002 della Corte costituzionale che, pur respingendo i rilievi di incostituzionalità sollevati dal TAR del Lazio sulla legge n. 28 del 2000, ha riconosciuto come legittimi gli interventi legislativi diretti a garantire il pluralismo delle fonti di informazione, pluralismo che può essere massimamente esaltato da circa 600 tv locali e da oltre 1.000 radio locali che operano nel Paese. Di indubbio rilievo, ai fini del presente disegno di legge, è l’affermazione contenuta nella sentenza circa la «rilevante differenza di ordine fattuale e giuridico tra emittenti ad ambito nazionale ed emittenti ad ambito locale, in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili per queste ultime». Ciò legittima indubbiamente una disciplina differenziata tra due tipi di emittenza che tenga conto delle maggiori difficoltà che il regime attualmente in vigore impone alle emittenti locali.

L’alleggerimento dei vincoli delle procedure finora vigenti dovrebbe inoltre comportare benefici anche all’attività di monitoraggio e sanzionatoria dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta negli ultimi tempi ad un complesso lavoro di verifica anche con riferimento al riparto dei tempi di trasmissione dei messaggi politici autogestiti delle emittenti locali.

Da rilevare, infine, che la disciplina proposta è stata approvata in prima lettura alla Camera con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari, tranne Rifondazione Comunista, con la conferma sostanziale dell’impianto originario del disegno di legge, apportando ad esso alcuni correttivi, sia di carattere formale, optando per una novella della legge n. 28

del 2000, sia di natura sostanziale, anche al fine di recepire suggerimenti prospettati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, audita informalmente nel corso dell'esame in commissione referente.

Il presente disegno di legge – che introduce quindi una disciplina più snella e concisa sul rispetto della libertà di espressione ed opinione, riconosciuta dall'articolo 21 della Costituzione – contiene come elemento di maggiore novità il rinnovo della definizione normativa di dettaglio che è demandata ad un apposito codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2, secondo un modello diffuso sugli ordinamenti di altri paesi come la Germania, la Spagna e il Regno Unito. Del resto, tale impostazione è già stata attuata nell'ordinamento con la predisposizione di codici di autoregolamentazione sottoscritti dalle principali emittenti nazionali e associazioni di emittenti locali presso il Ministero delle comunicazioni in materia di televendite, spot di televendite di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili, nonché in tema di tv e minori.

Il compito di elaborare lo schema di tale codice è affidato alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, individuate in quelle che rappresentano almeno il cinque per cento del numero totale o dell'ascolto globale delle predette emittenti. Lo schema di codice di autoregolamentazione, dopo essere stato sottoposto ai pareri della Federazione nazionale della stampa, dell'Ordine dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, viene trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che delibera entro quindici giorni dalla sua ricezione. L'attribuzione a un'autorità indipendente della competenza a deliberare in materia, oltre ad essere in linea con le già citate esperienze straniere, trova fondamento nella peculiarità della materia, oggetto di regolamentazione nonché di vigilanza e controllo dell'organo di garanzia di settore. Il codice, così come deliberato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è quindi sottoscritto dalle stesse associazioni delle emittenti, che hanno redatto lo schema del provvedimento, ed emanato con decreto del Ministro delle Comunicazioni, cui viene peraltro conferito il potere di emanare il codice nel caso le associazioni delle emittenti non provvedano a sottoscriverlo entro trenta giorni. Viene dunque lasciata ampia libertà alle emittenti locali nell'elaborazione del codice, nel rigoroso rispetto del pluralismo, della parità di trattamento, dell'imparzialità e dell'equità, che vengono enunciati quali principi fondamentali e regole insopprimibili nei programmi d'informazione e di comunicazione politica.

Il codice di autoregolamentazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11 quater, dovrà comunque contenere disposizioni che consentano a tutti i soggetti che partecipano alla competizione elettorale effettiva parità di condizioni nella comunicazione politica, anche con riferimento alla fasce orarie e al tempo di trasmissione. Si è ritenuto inoltre di continuare a prevedere, in favore delle emittenti che accettano di

trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, l'accesso ai rimborsi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000. Per i messaggi politici autogestiti a pagamento la determinazione dei prezzi è demandata al codice di autoregolamentazione, che dovrà comunque attenersi al principio della parità di trattamento.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione e di comminare le relative sanzioni, anche d'urgenza, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dal capoverso articolo 11-*quinquies*. Le sanzioni previste rispondono pienamente al principio di proporzionalità, in base al quale i mezzi adoperati non devono eccedere quanto è opportuno e necessario per il perseguimento dello scopo prefisso. Nella previsione del regime sanzionatorio, inoltre, si è data preferenza a misure che garantiscano un immediato ripristino della posizione lesa, in luogo della sola sanzione pecuniaria che l'esperienza ha dimostrato non avere sufficiente efficacia dissuasiva. Esse consistono in un ordine di eliminazione degli effetti pregiudizievoli, attuabile anche attraverso una trasmissione compensativa, la quale costituisce una forma di reintegrazione in forma specifica del diritto sacrificato del soggetto politico interessato. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo l'Autorità potrà disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria variabile tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 20.000 euro. Per la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti dell'Autorità, ad evitare ogni ambiguità e per una maggiore trasparenza, si richiama espressamente la giurisdizione esclusiva prevista in via generale dall'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

L'articolo 2, poi, apporta alla legge n. 28 del 2000, a decorrere dalla piena operatività della nuova disciplina, le modificazioni necessarie al fine di coordinare la normativa di carattere generale, contenuta nel capo I, con quella speciale introdotta dal nuovo capo II per le emittenti locali.

Alla luce delle considerazioni esposte il relatore auspica una rapida approvazione del provvedimento, in tempo utile per consentirne l'applicazione in occasione delle prossime scadenze elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato
PONTONE

Interviene il ministro per le attività produttive.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: audizione del Ministro delle attività produttive

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente PONTONE dà la parola al Ministro delle attività produttive, dopo averlo ringraziato per la partecipazione alla seduta odierna.

Il ministro MARZANO svolge, quindi, un'ampia relazione sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Intervengono i senatori CHIUSOLI, TRAVAGLIA e TOIA per svolgere le proprie considerazioni sulle problematiche esaminate dal rappresentante del Governo e per rivolgere allo stesso dei quesiti.

Interviene il senatore MACONI sull'ordine dei lavori.

Dopo la replica del ministro MARZANO, il presidente PONTONE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

247^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per gli italiani nel mondo Tremaglia e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCKETTO illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 32, recante disposizioni per una più incisiva repressione degli illeciti nel settore sanitario. Dà quindi conto brevemente del provvedimento, ricordando i fatti di cronaca che recentemente hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica l'opportunità di intervenire sulla vigente normativa per rendere più severe le misure sanzionatorie.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE esprime perplessità sulla compatibilità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 32; in particolare, con riguardo alla individuazione dell'autorità amministrativa competente cui si riferisce l'articolo 1. Chiede in proposito quale sia l'avviso del relatore.

Il relatore BOSCKETTO si riserva di entrare maggiormente nel dettaglio delle norme, in occasione dell'esame del disegno di legge in sede consultiva sul merito, laddove, fra l'altro, darà conto di alcune sue osservazioni sul provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto contraria del senatore VILLONE, la Commissione approva quindi il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1972) Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio, con la votazione degli emendamenti pubblicati in allegato del resoconto della medesima seduta, già illustrati e sui quali hanno espresso il rispettivo parere il relatore e il rappresentante del Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.3, 1.5, 1.6 e 1.7 sono respinti.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore VILLONE, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Malan a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera, autorizzandolo a richiedere di svolgere oralmente la relazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, prendendo atto che non si è raggiunto il prescritto numero di senatori per procedere nel seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 168, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, ringrazia il ministro Tremaglia per la presenza e preannuncia che l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio, proseguirà nella prima seduta utile.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 6 marzo, alle ore 15, non avrà più luogo. Resta fermo lo svolgimento dell'audizione informale in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del professor Lantella in relazione all'esame del disegno di legge n. 993, sull'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana, già prevista domani, alle ore 16.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

190^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

ZANCAN

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1912) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, approvato dalla Camera dei deputati*

(1752) VERALDI ed altri. – *Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo il senatore AYALA che si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 1912, già approvato dalla Camera dei deputati, ricordando innanzitutto le modifiche apportate alla normativa in materia di patrocinio per i non abbienti dalla legge n. 134 del 2001 e successivamente dal testo unico in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Su tale impianto normativo incide il disegno di legge n. 1912 volto innanzitutto a modificare la previsione del vigente articolo 80 del citato testo unico – che fa obbligo alla persona ammessa al gratuito patrocinio di scegliere il proprio difensore solo tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato – nel senso di consentire, nell'ambito del solo procedimento penale, che la persona ammessa al gratuito patrocinio possa scegliere il proprio difensore anche al di fuori dei predetti elenchi. Si tratta di una modifica che intende correggere una previsione che la Camera ha ritenuto suscettibile di configurare una non condivisibile compressione alla libera estrinsecazione del diritto di difesa con specifico riferimento appunto ai procedimenti penali. La necessità di scegliere il difensore fra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patro-

cinio a spese dello Stato permane invece con riferimento ai processi civili, amministrativi, contabili, tributari e negli affari di volontaria giurisdizione.

In secondo luogo il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati modifica l'articolo 81 del citato testo unico portando da sei a due anni il requisito dell'anzianità minima prevista per l'iscrizione nei già menzionati elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di una scelta condivisibile, anche in quanto in tal modo il requisito in questione viene allineato con quello stabilito per l'inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio dall'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Il relatore prosegue poi il suo intervento informando la Commissione che è pervenuta una richiesta di audizione in merito ai disegni di legge in titolo da parte dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). Ritiene che si tratti di una richiesta che sarebbe senz'altro opportuno accogliere e propone pertanto che la Commissione si pronunci in tal senso.

Il senatore BUCCIERO concorda con la proposta del senatore Ayala di procedere all'audizione di una rappresentanza dell'AIGA.

La Commissione conviene quindi di procedere in sede di Ufficio di Presidenza allargato all'audizione di una rappresentanza dell'AIGA sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il relatore AYALA propone infine di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1912 con il disegno di legge n. 1752, evidenziando come quest'ultimo verta su materia identica a quella oggetto dell'articolo 2 del citato disegno di legge n. 1912.

Dopo interventi del senatore MARITATI e del senatore FASSONE, prende la parola il presidente ZANCAN il quale evidenzia l'opportunità di valutare un intervento che, in correlazione con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati con specifico riferimento ai procedimenti penali, consenta agli avvocati di dichiarare in via preventiva di non essere interessati alla nomina come difensori nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni in materia di gratuito patrocinio.

Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell'esame.

(1986) *Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri, Fanfani ed altri

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOREA, che rileva come il disegno di legge in titolo, nel delineare la finalità di fondo che lo ispira, preveda innanzitutto all'articolo 1 che «nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di mag-

gior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa.....». Va poi evidenziato che il successivo articolo 10 stabilisce che le disposizioni della nuova legge si applicheranno solo ai condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima. Le disposizioni richiamate, delimitando l'ambito soggettivo di applicazione della nuova legge, pongono peraltro due problemi. Innanzitutto, poiché i possibili beneficiari devono essere già condannati alla data di entrata in vigore della nuova normativa, deve valutarsi la compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza della disparità di trattamento che potrebbe determinarsi fra soggetti che, essendo concorrenti nel medesimo reato, risultino condannati in momenti diversi, e cioè alcuni prima, altri dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Tale disparità di trattamento potrebbe risultare particolarmente stridente nell'ipotesi in cui il concorrente condannato prima abbia svolto un ruolo di maggior rilievo nella commissione del fatto criminoso e quello condannato successivamente abbia fornito invece un contributo di secondaria importanza. In secondo luogo va evidenziato che, mentre la formula dell'articolo 1, comma 1, fa riferimento alla nozione di «condannato», l'articolo 10 menziona i condannati che si trovano in stato di detenzione o in attesa di esecuzione della pena. Prescindendo per il momento da ogni valutazione di merito sul punto, deve però sottolinearsi che le due previsioni si sovrappongono solo in parte, risultando la prima più ampia in quanto comprensiva anche degli affidati in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, nonché di coloro che, in quanto tossicodipendenti, beneficiano della misura di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. La differenza terminologica su cui si è richiamata l'attenzione rischia di sollevare incertezze così significative sul piano applicativo che appare assolutamente auspicabile sul punto un intervento chiarificatore.

Infine va precisato che, in mancanza di una previsione analoga a quella contenuta nell'articolo 54, comma 4, dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, il requisito dell'aver espiato almeno un quarto della pena detentiva inflitta potrebbe essere interpretato anche nel senso di considerare come non scontata la parte di pena eventualmente detratta per effetto della concessione del beneficio della liberazione anticipata. Al riguardo, ritiene invece auspicabile un intervento modificativo che richiami il disposto del citato articolo 54, comma 4, ed elimini ogni dubbio in proposito.

Il comma 3 dell'articolo 1 del citato disegno di legge n. 1986 stabilisce poi che la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta «nei confronti di chi sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare.....». Al riguardo va evidenziato che tale previsione esclude dall'ambito di applicazione della nuova normativa solo chi è sottoposto al regime di sorveglianza particolare al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa e non anche chi vi sia stato sottoposto anche solo fino a pochi giorni

prima. Più in generale, peraltro, sembra opportuno chiedersi se l'esclusivo rilievo dato all'eventuale sottoposizione al regime di sorveglianza particolare non sia in qualche misura insufficiente e se non sia opportuno far riferimento anche a parametri diversi che potrebbero essere ugualmente sintomatici dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato (solo a titolo esemplificativo potrebbe considerarsi il caso di una persona detenuta sia in seguito a condanna per alcuni reati sia in quanto sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per altri reati; in tale caso la nuova normativa sarebbe applicabile, anche se la persona continuerebbe a rimanere in carcere per lo meno fino a quando avrebbe effetto la misura cautelare, mentre forse si tratterebbe di una circostanza che potrebbe giustificare l'esclusione in ogni caso della sospensione dell'esecuzione della pena inflitta con condanna definitiva nei confronti dei soggetti in questione).

In merito al comma 4 dell'articolo 1, deve evidenziarsi che non poche perplessità sono state sollevate per gli effetti pratici di tale previsione e, al riguardo, si è ritenuta preferibile una soluzione diversa che attribuisca alla richiesta della misura straordinaria oggetto del disegno di legge in titolo carattere in qualche misura pregiudiziale rispetto alla richiesta di altre misure alternative.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 1986 stabilisce quindi che la sospensione dell'esecuzione della pena non si applica quando la pena è conseguente ad una condanna per i reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, mentre l'articolo 3 prevede che la sospensione non si applichi a chi vi ha rinunciato e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Riguardo a quest'ultima disposizione si ritiene che la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di escludere altresì dall'ambito di applicabilità delle nuove norme anche alcuni casi di recidiva.

Con riferimento all'articolo 4 – che individua l'organo giurisdizionale competente a disporre la sospensione dell'esecuzione di cui all'articolo 1 – vanno innanzitutto prese in considerazione le preoccupazioni che provengono da settori della magistratura di sorveglianza, preoccupazioni concernenti in particolar modo gli effetti che il carico di lavoro aggiuntivo connesso con l'entrata in vigore della nuova legge potrebbe avere sull'ordinaria attività degli uffici di sorveglianza.

L'articolo 4 merita poi una particolare attenzione al punto di vista tecnico. Tale disposizione, nell'attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere – anche d'ufficio – in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena non definisce peraltro in modo adeguatamente completo il quadro procedurale di riferimento. Al riguardo è sufficiente notare come non sia previsto in alcun modo l'intervento del pubblico ministero (che invece dovrebbe naturalmente essere legittimato a proporre reclamo qualora ritenga la sospensione disposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge), né è previsto che il magistrato di sorveglianza debba comunicare o notificare alle parti interessate il provvedimento adottato. Nep-

pure è prevista l'impugnabilità da parte dell'interessato anche del provvedimento che dispone la sospensione, essendo tale possibilità limitata all'ipotesi di provvedimento con il quale viene negata la sospensione stessa. Perplessità ulteriori suscita poi la previsione del comma 2 dell'articolo 4 che configura la possibilità di un reclamo contro una sorta di silenzio-rigetto del magistrato di sorveglianza. Premesso il rilievo di ordine sistematico circa l'improprietà di una simile previsione nell'ambito in questione – in quanto in via generale la previsione del silenzio-rigetto è normalmente riservata all'ambito dell'attività amministrativa e non a quella giurisdizionale – si evidenzia, più in particolare, che la previsione stessa appare di difficile applicazione mancando la fissazione del termine decorso il quale si formerebbe il silenzio-rigetto in conseguenza della mancata adozione del provvedimento da parte dell'autorità giurisdizionale. Conclusivamente sembra pertanto opportuno sottoporre alla valutazione della Commissione la possibilità di una diversa formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 modellata sul procedimento recentemente introdotto con l'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario per la concessione della liberazione anticipata, procedimento che appare conciliare adeguatamente le esigenze di speditezza con quelle di completezza della normativa processuale da applicare.

Il successivo articolo 5 disciplina la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena, attribuendo la relativa competenza al magistrato di sorveglianza. Anche in questo caso si è di fronte ad una disposizione normativa che appare incompleta. Non è precisato quale procedura debba essere seguita dal magistrato di sorveglianza (se quella *de plano* di cui all'articolo 4 ovvero altra procedura in contraddittorio fra le parti), nè è chiarito se il provvedimento di revoca debba essere adottato su proposta del pubblico ministero, ovvero se possa essere adottato anche d'ufficio.

Sotto un altro punto di vista non viene inoltre chiarito cosa avvenga nel caso sopravvengano titoli privativi della libertà per fatti commessi comunque anteriormente alla concessione del beneficio.

Il presidente ZANCAN, atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che il relatore Borea completerà il suo intervento nella seduta pomeridiana odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ZANCAN avverte che la seduta pomeridiana odierna già convocata alle ore 15 è anticipata alle ore 14.

La seduta termina alle ore 9,30.

191^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1986) Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri; Fanfani ed altri

(1835) CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000

(1845) CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001

(Seguito dell'esame del disegno di legge n.1986, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1835 e 1845 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1835 e 1845, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1986 e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 1986, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore BOREA, proseguendo nella relazione iniziata nella seduta antimeridiana, fa presente, sempre in riferimento al comma 1 dell'articolo 5, del disegno di legge n. 1986 che l'espressione «può essere revocata» – introdotta durante l'esame alla Camera con l'approvazione dell'emendamento 5.1 – è coerentemente riferibile al solo caso della revoca del provvedimento di clemenza per effetto di una mancata osservanza delle prescrizioni. Il comma in questione comprende però anche una diversa causa di revoca del beneficio (per la commissione di delitto non colposo punito in concreto con condanna detentiva non inferiore a sei mesi) e la medesima espressione ora rischia di applicarsi anche ad una fattispecie nella quale presumibilmente il giudice dovrebbe limitarsi a conteggi edittali e valutazioni del titolo di reato (non entrandovi considerazioni di «giustificato motivo» che potrebbero legittimare la revoca del beneficio a mera facoltà del giudice). Sembrerebbe pertanto opportuna una divisione del comma, in cui si mantenga la formula «revoca» per la seconda condizione.

Ancora in ordine al comma 1 dell'articolo 5 si segnala più in generale l'esigenza che la Commissione valuti se non sia preferibile delineare in modo diverso il meccanismo della revoca assumendo come modello le disposizioni contenute negli articoli 51-bis, 51-ter e 70 dell'ordinamento penitenziario, e cioè vale a dire attribuendo al magistrato di sorveglianza

solo il potere di disporre in via cautelare la sospensione dell'efficacia del beneficio in precedenza disposto, riservando al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulla revoca dello stesso, e prevedendo che lo stesso Tribunale di sorveglianza proceda ai sensi degli articoli 678 e 666 del codice di procedura penale in modo da assicurare che il relativo procedimento si svolga assicurando il contraddittorio tra le parti.

Passando al comma 2 del medesimo articolo 5 va sottolineato che, ai fini della determinazione della pena detentiva residua, dovrebbe tenersi conto anche delle limitazioni patite dal condannato durante il periodo in cui è stata sospesa l'esecuzione; si tratterebbe di soluzione opportuna in quanto analoga a quella vigente in materia di revoca dell'affidamento o della liberazione condizionale a seguito di sentenze additive della Corte costituzionale.

Infine, anche per quel che concerne la competenza in sede di reclamo del tribunale di sorveglianza non risultano indicate le disposizioni procedurali da applicare anche se in questo caso potrebbe farsi rinvio alla previsione generale di cui al già citato articolo 678 del codice di procedura penale, atteso il carattere generale della stessa.

L'ultimo comma dell'articolo 5 stabilisce che, decorso il termine di cinque anni dalla sospensione dell'esecuzione, la pena è estinta.

L'articolo 6 coordina le previsioni del disegno di legge n. 1986 con quelle del testo unico sull'immigrazione. Al riguardo, sarebbe forse opportuno precisare quale sia esattamente la sequenza in cui si pongono i due provvedimenti – quello di sospensione e quello di espulsione – e valutare, al fine di escludere qualsiasi dubbio sul piano interpretativo, se non sia preferibile prevedere esplicitamente che gli stessi vengano eseguiti contestualmente.

Si segnala poi, in riferimento al comma 2 dello stesso articolo 6, che il rientro nel territorio per dar luogo alla revoca della sospensione dell'esecuzione dovrebbe essere avvenuto illegittimamente analogamente a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 16 del citato testo unico sull'immigrazione.

Senza altro opportuno appare infine il rinvio all'articolo 18 del medesimo testo unico – nella materia viene in rilievo in particolare il comma 6 di tale articolo che consente il rilascio della speciale permesso di soggiorno allo straniero che ha terminato l'espiazione di pena detentiva per reati commessi durante la minore età e che ha dato prova di partecipare all'opera rieducativa – e al successivo articolo 19, che prevede i casi in cui è comunque fatto divieto di procedere all'espulsione dello straniero.

L'articolo 7 individua le prescrizioni cui verrà sottoposto il condannato con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione. Le prescrizioni sono per lo più modellate su quelle che contraddistinguono le misure di prevenzione personali, la libertà controllata e l'affidamento in prova al servizio sociale. Al riguardo, con specifico riferimento alla lettera c), si osserva che la formulazione riprende quella del comma 5 dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, ma non si inserisce coerentemente nel testo del comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1986. Infatti

da un lato la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 lascia pensare a prescrizioni volontariamente assunte dall'interessato, dall'altro invece l'alea e le prime due lettere dello stesso comma delineano un sistema in cui le prescrizioni sono unilateralmente definite dal magistrato di sorveglianza.

Per quanto concerne i disegni di legge nn. 1845 e n. 1835, il relatore sottolinea come l'ambito di applicazione di entrambi sia definito con riferimento ai reati commessi entro una certa data. In tal modo, i disegni di legge in questione non si prestano ai rilievi che sono invece stati sollevati nella seduta antimeridiana odierna in ordine al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda poi specificamente il disegno di legge n. 1845, esso si contraddistingue per una previsione in tema di esclusioni oggettive più ampia di quella contenuta nel disegno di legge trasmesso dalla Camera e per soluzioni procedurali in più punti ricalcate sulla disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 recante il Testo unico sulle tossicodipendenze. Qualche perplessità suscita peraltro il ruolo attribuito al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, nell'ipotesi in cui non abbia ancora avuto inizio l'esecuzione della pena.

Il disegno di legge n. 1835 si caratterizza invece per prevedere, all'articolo 2, una sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero e convalidata dal giudice dell'esecuzione.

Sia il disegno di legge n. 1845 sia il disegno di legge n. 1835 limitano in ogni caso il loro ambito di operatività alle pene detentive non superiori a tre anni, anche se costituenti residuo di maggiore pena, così come il testo approvato dalla Camera dei deputati, e a differenza di quest'ultimo non subordinano però la sospensione dell'esecuzione della pena al requisito di avere scontato almeno un quarto della pena inflitta.

Il relatore Borea propone infine di procedere alla congiunzione dei disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Segue quindi un breve dibattito in cui prendono successivamente la parola il presidente ZANCAN, il relatore BOREA e il senatore FASSONE relativo alla portata dell'espressione «in attesa di esecuzione della pena» contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge n. 1986.

Il relatore BOREA informa quindi la Commissione che è pervenuta una richiesta di audizione da parte dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) in ordine alle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il presidente ZANCAN manifesta qualche perplessità sull'opportunità di procedere a tale audizione in quanto ritiene che in questo modo la Commissione potrebbe trovarsi di fronte a ulteriori richieste di audizioni

e, qualora dovesse procedere anche ad esse, l'esame dei disegni di legge in titolo potrebbe subire un non auspicabile slittamento temporale; né, d'altra parte, sussistono ragioni specifiche per audire soltanto l'AIGA in relazione all'esame dei predetti disegni di legge, a differenza di quanto verificatosi questa mattina in sede di esame di disegni di legge nn. 1912 e 1752. Infatti relativamente a questi ultimi due disegni di legge è indubbio che la modifica apportata all'articolo 81 del Testo unico in materia di spese di giustizia – laddove viene ridotto da sei a due anni il requisito dell'anzianità necessaria per essere iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato – interessa soprattutto proprio i giovani avvocati.

Il senatore BUCCIERO giudica invece opportuno procedere all'audizione richiesta dall'AIGA e fa presente che non gli dispiacerebbe neppure la prospettiva di ulteriori audizioni.

Anche il senatore Luigi BOBBIO ritiene che sarebbe opportuno procedere all'audizione richiesta dall'AIGA.

Il relatore BOREA fa presente che tale audizione potrebbe aver luogo contestualmente a quella già decisa nella seduta antimeridiana odierna in relazione ai disegni di legge n. 1912 e n. 1752.

La Commissione conviene quindi di procedere all'audizione di una rappresentanza dell'AIGA sui temi oggetto di disegni di legge in titolo in sede di Ufficio di Presidenza allargato e contestualmente all'audizione già disposta nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,50.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

278^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2023) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORO segnala che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali e modifiche al codice penale militare di guerra, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.104 che priva l'articolo 1 della necessaria copertura finanziaria. Segnala, inoltre, gli emendamenti 1.106, 3.101 e 3.102, identici ad emendamenti sui quali la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Concorda il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO e, su proposta del relatore, la Commissione esprime quindi parere contrario ai sensi del-

l'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.104, 1.106, 3.101 e 3.102. Esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003 (n. 180)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI, dopo aver brevemente rammentato le considerazioni formulate nella precedente seduta, rileva come l'importanza del provvedimento necessiti di ulteriori approfondimenti difficilmente realizzabili nel rispetto dei tempi previsti per l'espressione del parere.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle dichiarazioni formulate dal relatore e dal sottosegretario, rileva come l'importanza del tema in discussione necessiti dell'acquisizione di elementi informativi che potranno essere ottenuti mediante apposite audizioni da tenersi nelle sedi procedurali più opportune. Considerati, peraltro, i ristretti tempi a disposizione per l'espressione del prescritto parere, sarebbe auspicabile poter utilizzare anche le sedute di domani per poter concludere l'esame del testo, ove il Governo garantisse di emanare il decreto solo ad esito dell'esame stesso.

In esito alle richieste formulate anche nella precedente seduta, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una documentazione inerente gli effetti dei provvedimenti conseguenti al decreto-legge n. 194 del 2002. Fornisce altresì assicurazione che il Governo non procederà all'emanazione del decreto in esame prima che la Commissione abbia espresso le proprie considerazioni in merito.

Il presidente AZZOLLINI propone il rinvio del seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (n. 60)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI, dopo aver illustrato brevemente il *curriculum* del professor Alberto Majocchi, propone infine un parere favorevole per la sua nomina a Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica, in virtù

della notevole esperienza professionale maturata e dell'attività scientifica prodotta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che la mancata conferma della professoressa Padoa Schioppa Kostoris è stata dettata da un criterio di normale avvicendamento negli incarichi, operato nel pieno rispetto delle prerogative del Governo alla scadenza naturale dell'incarico stesso.

Il senatore MORANDO, dopo aver segnalato la permanente necessità di dotare la Commissione di analisi tecnico-scientifiche adeguate ai compiti svolti, giudica molto grave la mancata conferma della professoressa Padoa Schioppa in quanto determina un deleterio elemento di discontinuità e sottrae alla Commissione quella importante fonte di informazione tecnico-scientifica che essa ha sempre rappresentato. Negli anni trascorsi alla Presidenza dell'ISAE, infatti, la professoressa Padoa Schioppa si è sempre distinta per grande competenza professionale e autonomia di giudizio, indipendentemente dal colore politico dei Governi *pro-tempore* in carica. La scelta fatta appare quindi dettata non dall'esigenza di operare una normale rotazione degli incarichi, ma da quella di rimuovere una personalità segnalatasi per la sua autonomia di giudizio oltre che per la competenza professionale. Pur riconoscendo le qualità professionali e scientifiche del professor Majocchi, preannuncia infine il voto contrario della propria parte politica, dissentendo dal metodo adottato dal Governo nella nomina in discussione.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e le diverse richieste di intervento sull'argomento in oggetto indicato, è necessario rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

PER UN'AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Il PRESIDENTE propone che, avendo acquisito un'ampia sollecitazione al riguardo, si proceda, in tempi brevi, a termini di Regolamento, ad un'audizione del professor Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, sulle materie di competenza del dipartimento da lui diretto, con particolare riferimento all'andamento del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

279^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,15.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**Elezione dei Segretari**

La Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Segretari. Risultano eletti i senatori LAURO e Giovanni BATTAGLIA.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (n. 60)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore RIPAMONTI il quale motiva il proprio voto contrario rilevando come, nonostante il *curriculum* professionale del candidato sia sostanzialmente ineccepibile, le motivazioni addotte dal Governo per giustificare la sostituzione del presidente dell'ISAE non appaiano condivisibili in quanto la professoressa Padoa Schioppa si è sempre distinta per autorevolezza, autonomia di giudizio e competenza.

Anche il senatore PIZZINATO giudica negativamente la proposta del Governo in quanto la motivazione addotta, ovvero il fisiologico avvicendamento negli incarichi, non è assolutamente imposto dalla legge. Si associa inoltre alle considerazioni già svolte dal senatore Morando nella precedente seduta in merito all'autonomia di giudizio e imparzialità dimostrate dalla professoressa Padoa Schioppa.

Il senatore MICHELINI sottolinea come i contributi scientifici dell'I-SAE abbiano sempre costituito un ottimo supporto informativo per i lavori della Commissione, rammentando, a titolo di esempio, i proficui contenuti della audizione in merito agli effetti dei provvedimenti in materia di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del titolo V della Costituzione.

Il senatore TAROLLI, dopo aver auspicato che la professionalità maturata dalla professoressa Padoa Schioppa possa essere valorizzata in altro modo, evidenzia che, come riferito dal rappresentante del Governo, la proposta di nomina è giustificata dalla scadenza naturale dell'incarico del precedente presidente.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA giudica immotivata la sostituzione della professoressa Padoa Schioppa in considerazione dell'alta professionalità ed indipendenza dimostrata nell'espletamento del suo incarico.

Il senatore SCALERA si associa alle attestazioni di grande autonomia di giudizio e professionalità riconosciute alla professoressa Padoa Schioppa, rilevando come restino oscure le motivazioni sostanziali per la sua mancata conferma alla presidenza dell'ISAE. Preannuncia, infine, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto contrario sulla proposta in titolo.

Il senatore VIZZINI si associa alle attestazioni di stima formulate dal senatore Michellini in merito alla professionalità dimostrata dalla professoressa Padoa Schioppa, auspicando una sua adeguata collocazione in altro incarico.

Il senatore CURTO motiva il voto favorevole alla nomina proposta, sottolineando che il *curriculum* professionale del candidato consentirà sicuramente di evitare un passaggio traumatico nella direzione dell'ISAE.

Dopo un breve intervento del relatore GRILLOTTI, volto a ribadire le ragioni della proposta di parere favorevole sulla nomina in titolo, verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente AZZOLLINI pone ai voti, a scrutinio segreto, tale proposta di parere favorevole, che è approvata, risultando 13 voti favorevoli e 12 voti contrari.

Partecipano alla votazione i senatori AZZOLLINI, Giovanni BATTAGLIA, CAMBURSANO, CICCANTI, CURTO, DALLA CHIESA (in sostituzione del senatore Giarretta), DE CORATO, FERRARA, GRILLOTTI, GRUOSSO (in sostituzione del senatore Caddeo), IZZO, LAURO, MARINI, MARINO, MICHELINI, MORANDO, MORO, MORRA (in sostituzione del senatore Nocco), PASCARELLA (in sostituzione del senatore Norberto Bobbio), PIZZINATO, RIPAMONTI, SCALERA, TAROLLI, VANZO e VIZZINI.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI.

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi pomeriggio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

175^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE**(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Nella discussione generale interviene la senatrice Vittoria FRANCO, la quale osserva anzitutto che l'abrogazione del regolamento n. 470 del 1999 sulle attività teatrali comporta la decadenza delle funzioni della relativa commissione consultiva, incaricata della valutazione di merito delle richieste di contributo. Si apre così un vuoto legislativo che rischia di essere riempito da una gestione autocratica del Ministro. Venendo meno le regole, affiora infatti il rischio di forme di arbitrio e favoritismo nella scelta dei soggetti beneficiari dei contributi. Un'eventuale gestione centralistica contrasterebbe peraltro con le competenze attribuite in materia alle regioni, confermate del resto dal parere contrario del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento predisposto dal Governo in sostituzione del n. 470.

Quanto poi all'altra finalità del decreto-legge, relativa all'annualità del riparto dei contributi, ella osserva che ciò non corrisponde alle esigenze delle compagnie di spettacolo, la cui programmazione è spesso pluriennale.

Il senatore TESSITORE rimarca le connessioni fra il riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la trasformazione in fondazioni dei principali enti lirici e teatrali. Al riguardo, sottolinea che le consolidate tradizioni di alcuni enti determinano l'esigenza di una diversa attenzione, pur nell'impegno a favorire la crescita di tutte le realtà più valide.

Quanto in particolare al ritorno ad una ripartizione di carattere annuale, egli rileva che essa impedisce ogni forma di programmazione, tanto più che anche quando l'erogazione era triennale difficilmente giungeva con tempestività, sì da indurre gli enti teatrali ad un costante indebitamento bancario.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale riconosce che la triennializzazione dei contributi era stata effettivamente a suo tempo salutata con generale soddisfazione. Nell'applicazione pratica, la triennialità del riparto del FUS ha tuttavia dato luogo ad alcune disfunzioni che il decreto-legge n. 24 tende a correggere. Né va dimenticato che il ritorno all'annualità riguarda il decreto di riparto del FUS fra i vari settori dello spettacolo, non necessariamente l'erogazione dei contributi. Difatti, non risultano al momento abrogati i regolamenti sulle attività musicali e la danza, che pure prevedono un'erogazione triennale dei contributi. Al riguardo, s'impone tuttavia un chiarimento da parte del Governo, sollecitato del resto sullo specifico punto della sorte riservata agli altri regolamenti di settore, anche dal senatore D'Andrea.

Resta infine l'esigenza, con specifico riferimento alle attività teatrali, di colmare con sollecitudine il vuoto aperto dall'abrogazione del regolamento n. 470, in stretto raccordo con le regioni.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI, la Commissione conviene infine di fissare a domani, giovedì 6 marzo, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI prende atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale e dichiara quindi chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Claudio Malagoli, docente di Economia agraria all'Università degli studi di Bologna e il professor Francesco Sala, docente di Biologia all'Università degli studi di Milano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione di esponenti del mondo scientifico e della ricerca

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il professor SALA fa presente che il divieto assoluto di utilizzo delle biotecnologie è suscettibile di compromettere i prodotti tipici dell'agricoltura italiana, in quanto tale strategia impedisce di correggere i difetti genetici che spesso tali prodotti denotano (quali ad esempio particolare sen-

sibilità a funghi e a batteri), con tutte le conseguenze negative connesse a tale situazione. Fa presente a tal proposito che le biotecnologie non alterano le caratteristiche di qualità dei prodotti agroalimentari, conseguendo esclusivamente il risultato di correggere i difetti genetici. Cita, a titolo esemplificativo, i casi del «pomodoro San Marzano» e del «melo della Val d'Aosta», per i quali le difficoltà connesse ai difetti genetici rischiano di compromettere in maniera considerevole la produzione.

Il professor MALAGOLI evidenzia che sul piano economico l'eventuale introduzione di organismi geneticamente modificati non è suscettibile di esplicare un'efficacia positiva per il settore agroalimentare italiano, in quanto l'utilizzo di biotecnologie non consente agli agricoltori di conseguire un aumento dei profitti, comportando invece una diminuzione del «reddito reale» degli stessi.

Anche il vantaggio costituito dalla diminuzione dei costi di produzione, conseguente all'eventuale utilizzo di biotecnologie, verrebbe compensato dagli svantaggi derivanti dalla perdita di competitività dell'agricoltura italiana rispetto ai settori agricoli di altri Stati, organizzati secondo moduli strutturali e operativi diversi.

Prospetta l'opportunità di salvaguardare il legame tra l'agricoltura e le realtà territoriali, evidenziando che l'introduzione di OGM comporterà una «delocalizzazione» della produzione agroalimentare, con conseguente trasferimento di alcune attività in Paesi nei quali i costi di produzione risultano inferiori.

Dopo aver precisato che l'agricoltura italiana è orientata in una prospettiva integrata e multifunzionale (connessa ai profili ambientali e paesaggistici), evidenzia che l'introduzione di organismi geneticamente modificati non è suscettibile di apportare alcuna utilità a tale settore.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURINEDDU chiede un chiarimento circa l'eventuale utilizzo di geni animali (che susciterebbe perplessità nei consumatori), nell'ambito di operazioni transgeniche riferite a prodotti vegetali.

Dichiara inoltre di non condividere la valutazione inerente alla possibile riduzione del «reddito reale» degli agricoltori, a seguito dell'introduzione di biotecnologie, precisando a tal proposito che in altri Stati gli OGM vengono utilizzati e che conseguentemente l'agricoltura italiana deve necessariamente confrontarsi con tale realtà, per essere competitiva nell'attuale contesto globalizzato.

La senatrice DE PETRIS evidenzia che sussiste un problema di contaminazione, che rende difficile la coesistenza tra «agricoltura OGM» e agricoltura condotta con metodi tradizionali, chiedendo altresì agli auditi di individuare i costi economici connessi a tale situazione.

Il senatore SALERNO chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di agire in fase preventiva sugli organismi batterici, suscettibili di compromettere una determinata produzione, evidenziando che tali interventi sarebbero preferibili rispetto all'adozione di misure atte a modificare geneticamente i prodotti agricoli.

Per quel che concerne i profili problematici ravvisati in ordine alla coesistenza tra produzioni OGM e produzioni OGM-free, evidenzia che il rischio di contaminazione è suscettibile di ledere la libertà di iniziativa economica, che costituisce un valore costituzionalmente garantito.

Il senatore PIATTI, pur sottolineando l'importanza dei profili inerenti alla qualità e alla multifunzionalità nell'ambito del sistema agroalimentare italiano, rileva tuttavia che alcune biotecnologie di «seconda generazione» potrebbero esplicare effetti positivi per il settore. Evidenzia a tal proposito la necessità di adottare un atteggiamento prudentiale, che consenta di valutare le biotecnologie caso per caso, senza preconcetti.

Prospetta inoltre l'opportunità di adottare opportune misure, atte a garantire adeguatamente le produzioni OGM-free, come pure le «produzioni OGM».

Evidenzia infine la necessità di potenziare la ricerca pubblica in materia di biotecnologie.

Il senatore VICINI evidenzia che il differenziale competitivo dell'agricoltura italiana si incentra soprattutto sulla tipicità dei prodotti, sottolineando che in taluni territori regionali sono stati effettuati consistenti investimenti per la produzione agricola biologica.

Prospetta inoltre l'opportunità di salvaguardare la produzione tipica italiana, evidenziando che nell'ambito delle produzioni agricole trasgeniche l'Italia non potrà mai essere competitiva con altri Paesi, proprio per le caratteristiche specifiche dell'agricoltura nazionale.

Il senatore FLAMMIA chiede di chiarire se sul piano scientifico possa essere garantita, con sufficiente margine di sicurezza, l'innocuità degli organismi transgenici per la salute.

Chiede inoltre di precisare se siano stati effettuati tentativi finalizzati a intervenire geneticamente sui batteri anziché sui prodotti contaminati dagli stessi.

Il professor MALAGOLI fa presente che non sussiste alcun elemento scientifico in grado di comprovare l'innocuità degli OGM.

In riferimento alla considerazione espressa dal senatore Murineddu circa la perdita di competitività del settore agricolo italiano conseguente al mancato utilizzo delle biotecnologie, rileva che una rilevante percentuale di consumatori manifesta una contrarietà rispetto ai prodotti transgenici, orientando le proprie preferenze verso prodotti caratterizzati da naturalità e tracciabilità.

Per quel che concerne i profili problematici connessi alla coesistenza di produzioni agricole tradizionali e produzioni agricole effettuate attraverso l'uso di biotecnologie, evidenzia che il rischio di «inquinamento genetico» delle sementi risulta alto, precisando che non sussistono rimedi tecnici idonei ad eliminare tale inconveniente. L'opzione incentrata sul criterio della «tolleranza zero» rispetto all'utilizzo di organismi geneticamente modificati risulta opportuna, in quanto per il produttore agricolo tradizionale non è possibile conseguire un sufficiente *standard* di sicurezza (per quel che concerne l'assenza di contaminazioni da OGM), nemmeno attraverso l'incremento dei costi di produzione.

Precisa inoltre che in taluni Paesi il settore agricolo si è orientato verso moduli operativi incentrati sull'utilizzo di OGM, sulla base dei minori costi connessi a tali modalità tecnologiche, mentre in Italia tale opzione risulterebbe incongrua attesa la sussistenza di una sviluppata filiera OGM-free. Rileva poi che il 40 per cento della produzione biologica italiana è esportata, atteso il rilevante vantaggio competitivo connesso alla stessa, precisando tuttavia che l'introduzione di biotecnologie è suscettibile di sminuire tale profilo.

Per quel che concerne le biotecnologie di seconda generazione, citate dal senatore Piatti, evidenzia che le stesse sono in una fase di sperimentazione. Sottolinea altresì l'opportunità di «segregare» la vendita dei prodotti ottenuti attraverso l'utilizzo di organismi transgenici, in quanto il consumo in larga scala degli stessi potrebbe ingenerare profili di insicurezza alimentare. Cita a tal proposito l'esempio dei prodotti geneticamente modificati contenenti uno *standard* quantitativo maggiore di vitamina A, evidenziando che il consumo generalizzato degli stessi potrebbe creare pregiudizi per la salute, attesi i pericoli connessi all'eccesso di vitamina A.

Il PRESIDENTE precisa che il ministro della salute Sirchia, nel corso dell'audizione effettuata nell'ambito della presente indagine conoscitiva, ha espresso, in ordine ai profili inerenti all'incidenza delle biotecnologie sulla salute, valutazioni divergenti rispetto a quelle formulate dal professor Malagoli.

Il professor SALA, in riferimento al problema dell'eventuale utilizzo di geni animali in operazioni transgeniche relative a vegetali, precisa che attualmente si propende generalmente per l'utilizzo di geni di specie vegetali geneticamente affini a quella oggetto dell'intervento.

Per quel che concerne i profili problematici ravvisati in ordine alla coesistenza tra produzioni OGM e produzioni OGM-free, evidenzia che nessun prodotto potrà essere esente da manipolazioni transgeniche in modo assoluto (ossia al 100 per cento), essendo possibile garantire solo un'elevata percentuale (ad esempio 95 o 98 per cento) di «purezza» rispetto agli OGM. Fa presente poi che l'invasività delle sementi geneticamente modificate non risulta sicuramente superiore a quella propria delle sementi OGM-free. I rischi di contaminazione vanno valutati caso per caso, non essendo possibile concentrare l'analisi degli stessi su moduli ge-

neralizzati e uniformi, con conseguente necessità di adottare le idonee misure in modo differenziato, in relazione alle singole fattispecie concrete.

Quanto alle questioni problematiche relative agli eventuali pericoli per la salute, sollevati da taluni senatori nel corso dei loro interventi, rileva che da uno studio commissionato dalla Comunità economica europea è risultato che i prodotti OGM risultano maggiormente affidabili, sotto il profilo della sicurezza alimentare, in quanto gli stessi sono sottoposti a controlli più puntuali e più ampi. Spesso l'agricoltura condotta con metodi tradizionali o anche con metodi biologici non garantisce adeguati *standard* di sicurezza, essendo meno pregnanti i processi di verifica ispettiva effettuati in tali settori.

Per quanto riguarda la questione problematica inerente alla possibilità di porre rimedio ai problemi operativi derivanti da difetti genetici, attraverso l'utilizzo di strumenti alternativi rispetto alle biotecnologie, evidenzia che in taluni casi i tentativi posti in essere per fronteggiare tale difficoltà sono risultati vani. In tali situazioni (tra le quali annovera a titolo esemplificativo quelle inerenti al «melo della Val d'Aosta») l'utilizzo degli OGM costituisce un'«*extrema ratio*», da adottare necessariamente, essendo oggettivamente impossibile individuare idonei rimedi alternativi.

Fa presente che l'opzione della «tolleranza zero», adottata recentemente in Italia in riferimento alle biotecnologie, è suscettibile di ostacolare la ricerca pubblica di settore, con conseguente necessità per gli esperti di effettuare le sperimentazioni scientifiche esclusivamente in altri Stati europei.

Il PRESIDENTE dopo aver ringraziato gli auditi per l'importante apporto cognitivo fornito alla Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la prevista audizione del professor Santi, presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, originariamente programmata per le ore 15 della seduta odierna, è rinviata ad una seduta presumibilmente della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 6 marzo alle ore 15,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

144^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e dell'articolo 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore, per l'illustrazione dello schema di parere da lui predisposto.

Il relatore BETTAMIO, nell'accingersi ad illustrare lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni da lui predisposto, osserva che la discussione svoltasi ha suffragato il suo convincimento circa la prevalenza, nelle forze politiche della sinistra, di un orientamento sostanzialmente conservatore e legato ad una visione della società e del mondo della produzione ormai sorpassato. Infatti, una molteplicità di cambiamenti strutturali e culturali intervenuti negli ultimi due decenni – tra cui vale richiamare la crescita generalizzata del livello di istruzione e il diffondersi di un'etica pubblica e privata fortemente secolarizzata e di stampo utilitaristico – ha concorso a mettere in crisi il patto sociale che legava la classe operaia e settori del ceto medio a partiti politici e sinda-

cati e, più in particolare, ha progressivamente sgretolato una cultura sindacale fondata sul concetto della solidarietà di classe. A tale cultura si è andata sostituendo una più moderna visione della socialità, sottesa da una nuova e più positiva valutazione dell'iniziativa individuale, non soltanto nella sfera economica.

Le profonde modificazioni della composizione della società italiana richiedono analoghi mutamenti anche nel campo della legislazione; per quel che concerne la questione all'esame, sorprende però che il recepimento di una direttiva comunitaria abbia dato vita a un dibattito caratterizzato da divergenze molto accentuate. Tali divergenze, peraltro, hanno consentito di misurare l'ampiezza della distanza politica e culturale che separa le forze politiche della maggioranza e quelle dell'opposizione.

Il relatore illustra quindi il seguente schema di parere:

«La 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), esaminato lo Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171), esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

rendere pienamente conforme la definizione di «lavoratore mobile» di cui all'articolo 1, comma 2, e segnatamente della relativa disciplina giuridica delineata nel decreto, con la direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche

valutare la conformità della definizione di «lavoro a turni» di cui all'articolo 1, comma 2, con la direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche, e con la prassi della contrattazione collettiva in materia di organizzazione del lavoro a turni

valutare l'opportunità, all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, di contemplare specifici adattamenti della disciplina in materia di orario di lavoro con riferimento a quei settori della pubblica amministrazione interessati da specifici regimi legali dell'orario di lavoro, come per esempio nel caso della scuola, che siano compatibili con le prescrizioni di cui alla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche

includere nel campo di applicazione dello schema di decreto legislativo anche i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima in conformità alla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche

includere nel campo di applicazione dello schema di decreto legislativo, per i profili che attengono alla durata massima settimanale, alle ferie e al lavoro notturno diversi dalla durata, anche la gente di mare e il personale di volo della aviazione civile, nonché i lavoratori che svolgono attività di trasporto su strada

sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che prevede l'applicazione dello schema di decreto legislativo ai lavoratori a domicilio e ai tele-lavoratori solo in quanto compatibile con

dette forme di lavoro, con disposizione che tuttavia non è esplicitamente prevista dalla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche all'articolo 4, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, coordinare i tempi della informativa, previsti in linea di principio in quattro mesi, in ragione della scadenza del periodo di riferimento di cui ai commi 3 e 4, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva abbia concordato quale periodo di riferimento il periodo di sei o di dodici mesi

all'articolo 7, con riferimento al diritto per il prestatore di lavoro di poter usufruire di undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore, prevedere la possibilità di introdurre regolamentazioni specifiche con riferimento alle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

verificare il regime delle deroghe di cui agli articoli 16 e 17 dello schema di decreto legislativo con il regime delle deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro e alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale consentite dalla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, e successive modifiche

valutare l'opportunità di introdurre regimi specifici di deroghe per il lavoro stagionale, anche mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, compatibilmente con gli obblighi comunitari e in conformità all'avviso comune del 1997 che costituisce criterio direttivo della delega

introdurre correttivi nello schema di decreto legislativo con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 17 in materia di lavoro notturno per garantire pieno rispetto degli obblighi comunitari, in considerazione del fatto che non sono consentite deroghe alla disciplina del lavoro notturno per profili diversi da quello della durata

salvaguardare i contenuti della contrattazione collettiva, sia del settore pubblico sia del settore privato, abrogando la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, dello schema di decreto legislativo che potrebbe essere interpretata in senso non conforme alla esigenza, rappresentata dallo schema di decreto legislativo, di valorizzare il ruolo della autonomia negoziale collettiva nella disciplina dei regimi di orario di lavoro, pause, e riposi e ferie».

Il relatore Bettamio propone infine di integrare il testo del parere che la Commissione si accinge a rendere, con una presa d'atto delle osservazioni trasmesse dalla 1^a Commissione permanente e dalla Giunta per gli affari delle Comunità Europee, queste ultime per molti versi coincidenti con alcuni punti dello schema di parere testè illustrato.

Il senatore BATTAFARANO, prima di illustrare uno schema di parere contrario sottoscritto dai senatori appartenenti ai Gruppi politici del centrosinistra, osserva che nel corso delle audizioni delle parti sociali svol-

tesi il 18 e il 19 febbraio, è emerso un orientamento fortemente favorevole delle organizzazioni imprenditoriali sullo schema di decreto legislativo all'esame che, invece, è stato oggetto di rilievi molto critici da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La proposta del Governo, in effetti, risulta fortemente squilibrata a favore dei datori di lavoro, nel presupposto, implicitamente richiamato anche nell'intervento del relatore, che l'integrazione nell'Unione europea richieda degli arretramenti sul piano delle conquiste sociali e sindacali. Si tratta di un tema ricorrente nella discussione della Commissione, ma, nell'affrontare il tema dell'orario di lavoro, sarebbe preferibile evitare qualsiasi pregiudiziale di tipo ideologico e misurarsi invece con le indicazioni emerse in sede di consultazione delle parti sociali. Sulla base di tale premessa, gli interventi nella discussione dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione si sono soffermati ampiamente sul merito delle singole questioni, con precisi riferimenti alla normativa europea e all'accordo interconfederale del 1997, sottolineando i punti di maggiore criticità della proposta del Governo. Il relatore, trincerandosi dietro un presunto approccio ideologico ai temi dell'orario di lavoro da parte dell'opposizione, ha predisposto una proposta di parere molto avara nel cogliere le numerose proposte di modifica avanzate e, pertanto, i Gruppi politici del centrosinistra ritengono opportuno sottoporre al voto della Commissione una proposta di parere contrario. Il senatore Battafarano illustra pertanto il seguente schema di parere, precisando che esso è sottoscritto anche dai senatori Treu, Ripamonti, Piloni, Montagnino, Viviani, Dato, Di Siena e Grusso:

«L'11^a Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 39 del 2002 (Legge Comunitaria 2001) per l'attuazione della direttiva n. 93/104/Ce in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE

rilevato che il testo è stato redatto non tenendo conto dell'avviso comune sottoscritto da CGIL, CISL e UIL con Confindustria il 12 novembre 1997, indicato come uno dei criteri di attuazione della direttiva in oggetto dall'articolo 22 della legge n. 39 del 2002, e non considerando gli sviluppi della trattativa attualmente in corso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali, su alcuni aspetti prossimi ad una soluzione concordata;

considerato che la previsione legislativa viene estesa anche al comparto del pubblico impiego, non coinvolto nei confronti già avvenuti, riguardanti solo il settore privato, con grave lesione del sistema di relazioni sindacali e della disciplina contrattuale del settore pubblico;

osservato che all'articolo 2, comma 2, è prevista una deroga alla disciplina oggetto del decreto per categorie particolari del settore pubblico, legate alla sicurezza pubblica, alla difesa e alla protezione civile, ai servizi espletati dai vigili del Fuoco, a strutture giudiziarie e penitenziarie, con mansioni da individuare con decreto del ministro competente, laddove le fattispecie degli orari relativi a settori di pubblica utilità che abbiano bi-

sogno, dove necessario, di cicli continui, sono già regolate da normative contrattuali e che comunque, per la particolarità delle mansioni svolte dalle categorie sopra citate, non si comprende l'inserimento, in questo gruppo, di biblioteche, musei ed aree archeologiche dello Stato;

rilevato che all'articolo 2, comma 3, la disciplina del decreto in oggetto è estesa anche agli apprendisti maggiorenni, ai quali vengono quindi estesi, tra l'altro, lavoro straordinario e notturno, in assenza di una definizione della materia nel confronto con le parti sociali, mentre solo alcune categorie specifiche sono state definite nella legge comunitaria n. 39 del 2002;

osservato che all'articolo 6, relativo ai criteri di computo, vengono esclusi dal calcolo della media plurisettimanale i periodi di ferie e le assenze per malattia e il lavoro straordinario fruito come riposo compensativo non viene calcolato ai fini del calcolo sulla durata massima dell'orario di lavoro, disattendendo in questo modo le disposizioni contenute nell'avviso comune del 1997 e nel regio decreto n. 1955 del 1923, che andrebbero ripristinate, insieme al rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro;

ritenuto che l'articolo 9, comma 2, lettera *d*) stabilisce che ulteriori deroghe possano essere definite dai contratti collettivi, che l'attuale disciplina non prevede eccezioni al diritto al riposo settimanale e che quindi tali deroghe risultano essere di dubbia legittimità costituzionale (articolo 36, comma 3 della Costituzione);

ritenuto che relativamente al lavoro straordinario, vengono cancellati il limite trimestrale di 80 ore, definito dall'avviso comune sottoscritto nel 1997 e il rinvio alla contrattazione collettiva nel caso in cui si dovesse definire la durata massima dell'orario di lavoro come media plurisettimanale;

osservato che l'obbligo di comunicazione, in caso di superamento del limite di durata massima tramite prestazioni straordinarie, si riferisce alle imprese con un minimo di 10 dipendenti, mentre è necessario che l'obbligo debba sussistere per tutti i datori di lavoro e che il testo in esame prevede tempi molto più estesi rispetto all'avviso comune del 1997;

considerato che per quanto riguarda il lavoro notturno, non viene fatto esplicito riferimento all'esclusione dei lavoratori inidonei;

rilevato che all'interno del testo, in varie parti, si rileva una oscillazione nel riferimento alla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale, oscillazione che crea pericolose incertezze circa le fonti contrattuali abilitate ad integrare o specificare la normativa sugli orari;

osservato che il regime delle deroghe alla normativa oggetto del decreto, normato dagli articoli 16 e 17, appare molto esteso e che, in particolare, all'articolo 17, viene incluso l'articolo 11, relativo al lavoro notturno, per il quale la deroga viene estesa, attraverso il rimando alla contrattazione, a fattispecie, come le lavoratrici madri, non contemplate dalla direttiva comunitaria, che prevede come oggetto di deroga unicamente la durata del lavoro notturno;

considerato che in assenza di una disciplina transitoria per il settore del trasporto autoferrotranviario, il decreto configurerebbe una frammentazione del regime di regolamentazione di un settore oggi largamente rimesso a disposizioni legislative specifiche, lungamente stratificate negli anni e solo parzialmente regolato dalla contrattazione collettiva, con il rischio di esporre i lavoratori dell'intero settore ad un indeterminato regime di incertezza circa il regime di regolazione vigente;

considerato che all'articolo 18 viene previsto che le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro restino in vigore fino alla loro scadenza e, nel caso di contratti o accordi già scaduti fino al 31 dicembre 2004, con evidente lesione dell'autonomia delle parti e un arretramento delle tutele dei lavoratori, oltre al disconoscimento della ultrattività dei contratti collettivi anche dopo la loro scadenza;

esprime parere contrario».

Il sottosegretario SACCONI esprime un avviso favorevole allo schema di parere illustrato dal relatore, facendo presente al senatore Battafarano che non è di poco conto l'accoglimento, in esso, dei rilievi critici, formulati soprattutto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sul comma 1 dell'articolo 18 dello schema all'esame. Come egli ha già ricordato nell'intervento svolto nella seduta di ieri, tale disposizione era nata con l'intento di salvaguardare l'autonomia collettiva, ma un successivo accertamento effettuato sui contenuti delle clausole contrattuali in materia di orario di lavoro ha consentito di verificare positivamente la possibilità di fare venire meno tale disposizione transitoria. Il Governo, per questo aspetto, si impegna sin da ora a tenere conto del rilievo formulato in proposito nello schema di parere predisposto dal relatore.

Per quanto concerne i rilievi contenuti nello schema di parere illustrato dal senatore Battafarano, occorre ricordare che la delega conferita con la legge comunitaria per il 2001 si articola su tre criteri, riguardanti, rispettivamente, i contenuti della direttiva comunitaria del 1993 e le successive modificazioni di essa, l'avviso comune del 1997 e l'estensione della disciplina di recepimento ai settori esclusi dall'avviso medesimo, e, in particolare, al settore terziario. Dal combinato disposto dei vari criteri di delega, è risultata l'impossibilità di recepire integralmente le clausole di origine pattizia: in particolare non è stato possibile introdurre nella normativa di recepimento il limite di ottanta ore trimestrali per quanto concerne il ricorso al lavoro straordinario in difetto di disciplina collettiva applicabile, in quanto esso è in contrasto con la direttiva comunitaria, che pone un limite quadrimestrale. Si tratta, evidentemente, di due criteri incompatibili, la cui combinazione avrebbe dato vita ad un meccanismo intrinsecamente contraddittorio, rigido ed ingestibile.

Anche altre parti dello schema di decreto legislativo all'esame sono state oggetto di critiche nel corso della discussione: in particolare, per quella formulata dal senatore Treu e ripresa nel parere illustrato dal senatore Battafarano, relativamente all'intreccio non sempre chiaramente definito tra i diversi livelli della contrattazione, occorre ricordare che per que-

sto profilo il Governo ha recepito, forse in modo acritico, le disposizioni contenute nell'avviso comune.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli schemi di parere, ricordando che lo schema di parere predisposto dal relatore si intende integrato con la presa d'atto delle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione permanente e dalla Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere nel testo predisposto dal relatore Bettamio, con l'integrazione testé ricordata.

Il PRESIDENTE avverte quindi che è conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere illustrato dal senatore Battafarano.

La seduta termina alle ore 14,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

195^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI***La seduta inizia alle ore 14,40.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il vice presidente TURRONI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: esame della proposta di documento conclusivo

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Antonio BATTAGLIA, illustra la proposta di documento conclusivo da lui predisposta, al termine dell'indagine conoscitiva che, attraverso audizioni e sopralluoghi, ha approfondito le tematiche attinenti l'emergenza idrica che interessa molte parti del territorio nazionale. Emergono, in particolare, alcune specifiche esigenze, a cominciare da quanto segnalato da numerosi tecnici ed esperti, secondo i quali il Paese, più che essere interessato da una vera e propria carenza idrica, scontrerebbe i risultati negativi di una cattiva gestione del sistema delle acque, nonché il pessimo controllo delle reti idriche. Tali problemi, peraltro, si accompagnano anche ad una situazione di cattiva gestione delle risorse pubbliche, oltre che a seri problemi di manutenzione delle strutture; ad esempio, in Sicilia sono state realizzate nel corso degli ultimi anni diverse

dighe, che però non sono state collaudate. Inoltre, pur essendo confermato che il 2002 è stato un anno di particolare sofferenza a causa della riduzione delle precipitazioni, il quadro relativo ai primi mesi del 2003 non ha subito reali miglioramenti, nonostante si siano verificate precipitazioni più consistenti, dal momento che molti invasi non sono stati riempiti.

Sottolinea quindi alcune linee direttrici che dovrebbero essere seguite attentamente in vista della soluzione del problema dell'emergenza idrica, ad iniziare dalla attuazione della legge n. 36 del 1994, che resta la norma fondamentale in materia di disciplina del settore idrico integrato. In tale senso, occorrerebbe sollecitare le regioni affinché siano espletate le azioni di rafforzamento degli ambiti territoriali ottimali (ATO), nonché promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione al fine di promuovere la crescita di una nuova cultura dell'acqua, più attenta ai valori del risparmio e del corretto utilizzo delle risorse idriche. Inoltre, bisognerebbe svolgere un'azione più incisiva al fine di rimuovere gli impedimenti di carattere tecnico-amministrativo, oltre che intensificare il regime dei controlli nelle concessioni di derivazione delle acque.

Con riferimento alla destinazione delle risorse nazionali e comunitarie bisognerebbe adoperarsi per la definizione di progetti di risanamento e razionalizzazione, al fine di ridurre le rilevanti quote di perdite di risorse idriche, nonché in vista della realizzazione dei progetti di riqualificazione delle risorse idriche.

Si apre la discussione.

Il senatore DETTORI, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'impegno del senatore Battaglia nel sintetizzare i risultati emersi nel corso dell'indagine conoscitiva in titolo, ritiene tuttavia doveroso segnalare alcuni aspetti che necessiterebbero maggiore approfondimento. In primo luogo, sono assenti i riferimenti alla situazione di grave crisi idrica che ha coinvolto anche la regione Sardegna; in secondo luogo, non appare condivisibile l'affermazione in base alla quale l'emergenza idrica nel Mezzogiorno non dipende né da una particolare carenza di acqua né dalla mancanza di strutture. Al contrario, la situazione di crisi idrica dipende dalla concomitanza di numerosi fattori che concorrono, quando si verificano simultaneamente, a determinare alcune particolari condizioni di criticità: assenza di precipitazioni efficaci; infrastrutture di accumulo e di trasferimento non adeguate al fabbisogno delle utenze; aumento delle richieste di acqua nei settori agricolo, industriale ed idropotabile.

Dopo aver sottolineato che ulteriori parti della proposta di documento conclusivo dovrebbero essere oggetto di una maggiore riflessione, auspica comunque una rapida approvazione del documento stesso, che dovrebbe configurarsi come uno strumento cardine per l'attuazione delle politiche che il Governo ed il Ministro dell'ambiente dovranno perseguire per risolvere i problemi indicati, anche in virtù del fatto che sempre più le risorse idriche sono intese come beni di importanza strategica.

Il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che per l'odierna seduta sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del regolamento interno, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l'ipotesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

La Commissione prende atto.

Inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio: audizione del generale Vincenzo Suppa, del Comando Generale della Guardia di Finanza

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Suppa per aver aderito prontamente all'invito della Commissione ed, introducendo oggetto e finalità dell'audizione, lo invita ad esporre un'illustrazione di carattere generale, spiegando poi in particolare in che modo si è sviluppata l'indagine.

Il generale SUPPA, nel rappresentare il saluto del generale Zignani, rivolge un ringraziamento alla Commissione per l'opportunità offerta alla Guardia di Finanza di poter illustrare l'attività di controllo svolta in materia di spesa sanitaria. Premette che la Guardia di Finanza, in ragione del rinnovato ruolo di forza di polizia economica e finanziaria è stata chiamata, anche su *input* del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una focalizzazione dei propri obiettivi – accanto a quelli della lotta all'eco-

nomia sommersa e all'evasione fiscale internazionale – sul controllo del corretto impiego delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria che, come per il 2002, rappresenta una priorità di intervento anche per il 2003. Al fine di conferire maggiore efficacia all'azione, le direttive impartite dal Comando Generale hanno inteso sviluppare l'attività del Corpo su due versanti principali, uno di polizia tributaria, l'altro di polizia economica. Ciò avendo cura di evitare sovrapposizioni con l'attività svolta dai servizi di controllo interno della pubblica amministrazione e delle aziende sanitarie locali, che hanno il compito di operare una verifica dell'osservanza del generale principio di imparzialità e buon andamento delle operazioni gestionali, ma intervenendo «a valle» ed agendo in sinergia, laddove possibile, con i suddetti servizi di controllo. A meno di un anno dall'avvio della coordinata azione ispettiva è già possibile tracciare un consultivo soddisfacente e rilevare positivi riscontri circa la bontà del percorso intrapreso e l'efficacia degli interventi della Guardia di Finanza: tuttora fenomeni di malasantità che si sono registrati negli anni '90 pervadono in modo consistente il delicatissimo sistema dell'assistenza sanitaria e farmaceutica pubblica, coinvolgendo trasversalmente alcuni attori della filiera, dalle aziende farmaceutiche agli informatori scientifici, ai medici, ai centri di distribuzione, alle farmacie e alle aziende sanitarie locali.

Per quanto riguarda le linee guida dell'azione svolta quale polizia tributaria è stato avviato un piano mirato di controlli nel settore, consistente in verifiche generali e parziali nei confronti di aziende di rilievo nazionale ed internazionale (nel decorso 2002 ne sono state eseguite 194, proponendo recuperi a tassazioni di redditi imponibili per circa 190 milioni di euro). L'azione di controllo in questione è affiancata da una mirata e qualificata attività di *intelligence*, anche internazionale, finalizzata all'acquisizione di ogni utile informazione in ordine a fenomeni quali comparaggio e le pratiche di cartello delle *holding*. Dagli accertamenti sono emerse movimentazioni finanziarie per decine di milioni di euro che suscitando, per le loro caratterizzazioni, sospetti in ordine a potenziali fenomeni di comparaggio – che in diversi casi ha portato a configurare la più grave forma del reato di corruzione – sono tuttora oggetto di approfondimenti che hanno orientato ulteriori iniziative nell'ambito della polizia tributaria, giudiziaria ed economica. La più rilevante operazione è stata condotta, ed è tuttora in corso, dal nucleo di polizia tributaria del Veneto: gli elementi acquisiti con i poteri di polizia tributaria e le successive indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica competente, hanno portato all'individuazione di un sistema di frode, nel quale risultano coinvolti oltre 2900 operatori sanitari (medici di medicina generale, medici specialisti e medici ospedalieri) sparsi in tutto il territorio nazionale, responsabili di pratiche di comparaggio. Inoltre, 72 persone sono state denunciate per corruzione, tra le quali si annoverano primari e medici ospedalieri, docenti universitari e responsabili dei servizi di farmacia ospedaliera. Il fenomeno illecito ha interessato numerosissimi operatori sanitari così distribuiti sul territorio nazionale: 1202 al nord (di cui 169 in Ve-

neto), 632 al centro ed infine 1068 al sud ed isole. L'operazione ha richiesto l'intercettazione di oltre 13200 ore di conversazioni telefoniche e l'esecuzione di oltre 80 perquisizioni, cui è seguito il raffronto con i dati acquisiti presso le aziende sanitarie locali competenti, che ha dimostrato come l'orientamento prescrittivo sia influenzato da tali pratiche, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo. A tale proposito il Generale SUPPA fa presente che è stato riscontrato un sensibile aumento delle prescrizioni nel tempo immediatamente successivo alla frequentazione di convegni e congressi. E quindi ha preso corpo l'ipotesi di paragone che pure è un reato di difficile individuazione e dimostrazione, dato che il picco registrato nelle prescrizione passava da una percentuale standard del 10-20% a quella, non spiegabile dell'85-90%. Le perquisizioni si sono concluse con il sequestro di supporti informatici ed altra documentazione di rilievo per gli ulteriori sviluppi delle indagini.

Parallelamente agli interventi di polizia tributaria è stato dato avvio ad una sistematica attività di polizia economica al fine di individuare e reprimere condotte illecite che producono negative ricadute sia sulla spesa sanitaria che sulla qualità di servizi erogati. Si è proceduto ad intensificare l'azione di ricerca informativa sul territorio in modo da rilevare elementi sintomatici di possibili illeciti commessi per far sostenere indebitamente oneri a carico dei fondi sanitari regionali, sotto forma di sprechi, inefficienze, abusi o, nei casi più gravi, distrazioni delle somme per interessi privati. A tal fine è stato organizzato un canale diretto di collaborazione, a livello interno, con gli altri organi di vigilanza ispettivi e sono in corso di stipulazione protocolli di intesa fra la Guardia di Finanza e regioni, aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere. La mirata attività info-investigativa ed i conseguenti accertamenti hanno permesso di rilevare numerose diversificate irregolarità alla normativa di settore che sono state riportate alle competenti autorità giudiziarie. Allo stato, le più rilevanti indagini sono coordinate dalla magistratura ordinaria (a Venezia, Vercelli, Taranto e Torino) o da quella contabile (a Catanzaro e Napoli) e sono dirette all'acquisizione di precisi elementi probatori delle responsabilità penali e/o amministrative. I dati di sintesi che tengono conto dell'attività svolta sia come polizia tributaria che economica riguardano 3721 persone complessivamente segnalate alle autorità (di cui la maggior parte medici generici o specialisti), 41 ordinanze di custodia cautelare eseguite; sono stati poi segnalati oltre 206 milioni di euro di danni erariali, per la conseguente azione di recupero, oltre a circa 190 milioni di euro di elementi di reddito sottratti a tassazione. Il Generale SUPPA fa presente che le pratiche fraudolente accertate sono le più disparate e spesso assai insidiose e passa quindi brevemente in rassegna alcuni accertamenti svolti a partire dal 1999, in particolare in Calabria, in Sicilia, in Liguria, in Piemonte ed in Abruzzo, indicando, per ogni operazione svolta, la quantificazione del danno erariale. Di particolare significato il caso, attualmente ancora in fase di indagini preliminari, in cui dal controllo delle liste dei pazienti in carico ai medici di base, è emerso che migliaia di assistiti risultavano inseriti contemporaneamente nelle liste di diversi professionisti, il che ha

comportato una duplicazione dei pagamenti delle quote relative agli assistiti per circa 3 milioni di euro.

Il Generale Suppa consegna quindi alla Commissione un primo documento concernente l'attività di controllo della Guardia di Finanza in materia di spesa sanitaria del quale ha dato conto nell'illustrazione generale. Consegna poi un secondo documento sottoposto a vincolo di non divulgazione. A tale proposito il Generale SUPPA chiede di poter svolgere un'esposizione nel dettaglio con la garanzia del segreto.

La Commissione decide quindi di passare in seduta segreta.

Dalle 14,30 alle 14,35 i lavori della Commissione si svolgono in seduta segreta ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento interno.

Tornando in seduta pubblica, i Commissari pongono quesiti al Generale Suppa.

La senatrice BETTONI BRANDANI, premesso che talune indagini condotte dalla Guardia di Finanza sono state anticipate nella stampa, nonostante il regime di segretezza, desidera conoscere se sono emersi elementi a carico di farmacie o di farmacisti. Esprime poi l'avviso che sia difficile provare che determinati comportamenti si configurino come comparaggio, ed è il caso, ad esempio, di taluni studi clinici, i quali non possono essere considerati possibili sintomi di comparaggio.

Il senatore LONGHI chiede se sono emerse ipotesi di comparaggio o di illeciti accordi nel settore degli acquisti delle apparecchiature elettromedicali da parte di strutture pubbliche e private.

Il senatore SEMERARO condivide l'osservazione secondo cui il comportamento configurabile come comparaggio è di difficile definizione ed individuazione anche se è dell'avviso che la condotta, per essere considerata illecita, deve aver indotto un aumento del consumo di un determinato farmaco. Chiede quindi se sono stati effettuati riscontri su una successiva diminuzione dei consumi di quei determinati farmaci e se sono stati anche svolti accertamenti incrociati sui redditi dei professionisti.

Il senatore FASOLINO, premesso che l'accertamento della verità (anche se scomoda) costituisce un preciso interesse di carattere pubblico, data la delicatezza dell'indagine che coinvolge un'ampia categoria di professionisti, osserva che, data la difficoltà di individuare chiaramente comportamenti ascrivibili al comparaggio, si corre anche il rischio di coinvolgere nella vicenda tutta una serie di medici assolutamente incolpevoli. Ad esempio, la partecipazione ad un convegno regolarmente autorizzato dal Ministero non può essere colpevolizzata se non ha una diretta ed immediata relazione con un elevato aumento dell'attività prescrittiva.

Il senatore SANZARELLO, nel ringraziare il Generale Suppa per l'ampia ed esauriente esposizione, che ha fornito dati concreti per approfondire un tema oggetto di uno specifico gruppo di lavoro della Commissione, osserva che il settore farmaceutico è particolarmente delicato e complesso e pertanto è difficile separare nettamente i comportamenti leciti da quelli illeciti. Tuttavia lo sforzo del legislatore deve essere teso a garantire da una parte i diritti del cittadino, ma dall'altra anche gli stessi operatori del settore, partendo dal presupposto che ogni sottrazione di risorse incide negativamente sulla qualità delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Richiama poi l'attenzione sul fatto che le aziende sanitarie locali sono dotate di lettori ottici e sono quindi in grado di fare emergere anomalie nelle prescrizioni: non possono d'altro canto rilevare eventuali benefici di cui si sia giovato il professionista, poiché, come è emerso in talune ipotesi, al *benefit* non è seguito l'auspicato aumento delle prescrizioni. Osserva poi che i medici sono ormai assuefatti a svariate forme pubblicitarie da parte delle case produttrici anche perché esistono in commercio diverse specialità medicinali che si distinguono non per principio attivo, che è identico, ma per confezione e prezzo. Va anche considerato che se la prescrizione è corretta, per patologia e tempo di somministrazione, allora è ancora più difficile che emergano delle anomalie, ciò che invece è ipotizzabile per quei farmaci di alto costo, per i quali si potrebbe prevedere la distribuzione in ospedale. Chiede quindi al Generale Suppa se può fornire ulteriori elementi di dettaglio circa le fattispecie di comportamenti illegali riscontrate nel corso delle operazioni.

Il senatore LIGUORI desidera avere precisazioni sugli «indici di anomalia» e chiede se essi riguardino solo la spesa farmaceutica o anche la spesa ospedaliera. Osserva peraltro che per quanto riguarda la spesa farmaceutica le differenze non si concentrano solo al nord o, viceversa, solo al sud, ma emergono fra aziende sanitarie locali appartenenti ad una medesima regione, e quindi il fenomeno attraversa tutto il territorio nazionale.

Il senatore COZZOLINO osserva che l'iper-prescrizione è un'evidenza diversa dal comparaggio, perché quest'ultimo è legato al vantaggio economico conseguito in virtù di una prescrizione che nell'ipotesi massima potrebbe essere addirittura contraria alle indicazioni terapeutiche.

Il senatore SALINI desidera avere ulteriori precisazioni in merito agli indicatori di anomalie che hanno guidato l'inchiesta a livello nazionale ed osserva poi che le indagini nella regione Abruzzo sono in corso da diversi anni.

Il PRESIDENTE, richiamandosi all'informazione fornita dal Generale SUPPA sul fatto che le aziende sanitarie locali stanno stipulando delle convenzioni con la Guardia di Finanza per contribuire a fare emergere fenomeni di corruzione e di comparaggio, rileva tuttavia che l'emersione del

fenomeno non è scaturita da controlli interni agli organi del Sistema sanitario, come se i controllori non avessero svolto fino in fondo le proprie funzioni istituzionali di controllo.

Il Generale SUPPA in via preliminare, prima di rispondere ai singoli quesiti, desidera ricordare l'ambito delle indagini nel quale si svolge l'attività della polizia tributaria, diretta alle verifiche sulle aziende farmaceutiche, e quella della polizia economica, che invece tende ad individuare il danno erariale. Un elemento costante delle indagini è stato che nelle aziende di rilevanti dimensioni sono state destinate alle attività promozionali ingenti risorse. Ribadisce poi che l'individuazione del comparaggio comporta un'attività investigativa estremamente difficile e delicata, proprio perché deve tener distinti i casi di iper-prescrizione (o quelli di intimo convincimento del medico sulla bontà di un determinato farmaco) da quei comportamenti in cui il professionista consegue un vantaggio ingiusto in virtù di un atto di corruzione.

Per quanto riguarda gli «indici di anomalia» richiama l'attenzione sul fatto che le ricette sono tariffate e cioè contengono precisi dati riferiti al medico, al paziente e al tipo di medicinale prescritto: tuttavia, la Guardia di Finanza, non essendo inserita nella filiera degli organi di controllo, può intervenire solo su segnalazione generica o specifica di una sospetta anomalia, da parte dei suddetti organi, i quali però non hanno gli strumenti di polizia giudiziaria per effettuare le necessarie verifiche sui comportamenti. Sottolinea poi la delicatezza delle indagini sul comparaggio per le quali è richiesta una particolare cautela proprio per evitare inutili colpevolizzazioni dell'intera categoria. Rispondendo poi ai singoli quesiti posti dai Commissari, il Generale Suppa fa presente che anche le farmacie sono state oggetto delle indagini, ma va tenuta distinta la realtà dei piccoli comuni dove può esistere anche una sola farmacia rurale. Per quanto riguarda poi illeciti comportamenti nelle procedure di acquisto di apparecchiature elettromedicali, sono state riscontrate situazioni non regolari per le quali sono stati ipotizzati anche reati di turbativa d'asta e di corruzione. Con riferimento alla possibilità di una diminuzione della prescrizione di taluni farmaci, il Generale Suppa osserva che essendo le indagini ancora in corso è presto per far emergere tale dato e comunque tale attività spetta principalmente al Ministero della salute. Per quanto riguarda la rilevazione degli indici di anomalia, fa presente che il decreto legge 3 marzo 2003, n.32, prevede l'attivazione presso il Ministero della salute di un corpo ispettivo di specialisti che, affiancati ai N.A.S. e al Corpo della Guardia di Finanza, svolgeranno attività di controllo, di prevenzione e di accertamento delle violazioni a danno del Servizio sanitario nazionale ai fini della repressione degli illeciti. Per quanto riguarda la dilatazione della spesa farmaceutica indotta dall'esistenza in commercio di diverse specialità medicinali di identico principio attivo, ma che si differenziano solo per il prezzo e la confezione, il Generale Suppa ricorda che un recente provvedimento del Ministero della salute ha vanificato gli effetti distorsivi sul mercato farmaceutico prodotti dal cosiddetto *co-marketing*. Richiama

poi l'attenzione sul fatto che le informazioni in possesso delle strutture sanitarie pubbliche possono essere lette ed analizzate solo in quanto l'azienda sanitaria locale dedichi al profilo del controllo una particolare attenzione, utilizzando un programma di rilevazione *ad hoc*. In questo ambito occorre precisare che la mancata effettuazione dei controlli incrociati non dipende da un atteggiamento di malafede, ma si tratta più spesso di una insufficiente organizzazione, o più semplicemente della incapacità di leggere, mediante l'utilizzazione di professionalità specifiche, i tanti dati che affluiscono alle aziende sanitarie.

Il presidente CARELLA ringrazia il Generale Suppa per il prezioso contributo apportato ai lavori della Commissione e, dichiarando conclusa la sua audizione, lo congeda.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

70^a seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 (n. 171)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e conclusione: osservazioni favorevoli all'11^a Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il relatore CICCANTI in merito alle osservazioni formulate nelle sedute precedenti, in particolare dal senatore Bedin nella seduta del 19 febbraio 2003, rileva di averle attentamente studiate e di averne recepito buona parte nella sua proposta di osservazione.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di osservazioni da inoltrare all'11^a Commissione: «La Giunta, esaminato lo schema di decreto in titolo, sottolinea che lo schema è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001), la quale ha delegato altresì il Governo a dare attuazione – entro il medesimo termine del 10 aprile 2003 – a due ulteriori direttive riguardanti l'orario di lavoro della gente di mare (1999/63/CE) e del personale di volo nell'aviazione civile (2000/79/CE), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: – recepire la cognizione di «lavoratore mobile», di cui all'articolo 1, comma 2, conformemente alla disciplina giuridica delineata nella direttiva 2002/15/CE; – includere nel campo di appli-

cazione del decreto legislativo, per i profili che attengono la durata del lavoro settimanale, le ferie e il lavoro notturno, anche i lavoratori di mare e del personale di volo dell'aviazione civile, conformemente alla disciplina giuridica stabilita rispettivamente dalle direttive 1999/63/CE e 2000/79/CE, in considerazione della delega contenuta nella legge n. 39 del 1° marzo 2002, stante la scadenza dei termini di recepimento fissati al 30 giugno 2002 per l'una e al 1° dicembre 2003 per l'altra; – valutare l'eliminazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo che prevede l'inclusione nella disciplina dell'orario di lavoro anche dei «dipendenti a domicilio» e dei «tele-lavoratori», in quanto la direttiva 93/104/CE consente l'esclusione per i rapporti in cui «la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi»; – verificare la compatibilità dell'articolo 11 del decreto legislativo, relativo alla limitazione al lavoro notturno per la lavoratrice madre, con altri strumenti comunitari che contengono prescrizioni più dettagliate in materia di organizzazione di orario di lavoro. Va altresì verificato se, con lo stesso articolo 11, possono essere recuperate eventuali incoerenze della legislazione italiana ovvero della disciplina che regola i rapporti di lavoro per le lavoratrici gestanti e puerpere, al fine del mantenimento dei livelli di retribuzione in godimento a regime nel caso di esonero dal lavoro notturno in aderenza alla direttiva 76/207/CE; – verificare il regime delle deroghe di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo a quello previsto dall'articolo 17 della direttiva 93/104/CE; – eliminare l'articolo 18 del decreto legislativo in quanto contrasta con la clausola di non regressione di cui all'articolo 18, comma 3, della direttiva 93/104/CE».

Aggiunge peraltro che la questione relativa alla durata massima dell'orario di lavoro è una questione di merito che non spetta alla Giunta trattare.

Il senatore BEDIN ringrazia il relatore per l'attenzione riservata alle sue osservazioni e preannuncia un voto di astensione. Sottolinea altresì come le osservazioni costituiscano un utile ausilio per la Commissione di merito che dovrà valutarle.

Interviene la senatrice DE ZULUETA ringraziando il relatore per l'attenzione prestata ai temi che la avevano maggiormente preoccupata, relativi alla clausola di non regressione e alla tutela delle gestanti puerpere. Pur manifestando una valutazione complessivamente favorevole alle osservazioni, dichiara di astenersi dalla votazione.

Dopo che i senatori SODANO e GIRFATTI hanno dichiarato il proprio voto favorevole, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta approva quindi la proposta illustrata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (n. 172)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: osservazioni favorevoli alla 10ª Commissione)

Riferisce alla Giunta il senatore CHIRILLI sottolineando che l'Italia avrebbe dovuto recepire entro il 17 gennaio 2002 la direttiva 2000/31/CE allo scopo di fornire regole comuni sul commercio elettronico e sulle transazioni che non coinvolgono la presenza fisica dei soggetti. La direttiva serve a sfruttare le potenzialità di Internet nelle transazioni commerciali, da un lato rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi e al diritto di stabilimento, dall'altro assicurando regole chiare e trasparenti in modo da accrescere la fiducia dei consumatori. Tutto ciò comporta la sicurezza e l'affidabilità delle informazioni diffuse in Internet.

Il relatore passa quindi alla esposizione dell'articolato dello schema in titolo, soffermandosi in particolare sull'articolo 16. Tale articolo esclude la responsabilità del prestatore di servizi nel caso in cui, informato dalle autorità competenti dell'esistenza in rete di un'informazione illecita che circola tramite i sistemi del prestatore, la elimina prontamente. Al riguardo, rileva che la direttiva non subordina l'esclusione della responsabilità alla previa comunicazione da parte delle autorità competenti dell'esistenza di un'informazione illecita. La direttiva prevede, invece, indipendentemente da qualsiasi comunicazione, il mero fatto della conoscenza dell'informazione illecita da parte del prestatore di servizi, in qualsiasi modo ottenuta, e la pronta eliminazione quale esimente dalla responsabilità. Ritiene quindi auspicabile l'eliminazione dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del riferimento alla previa comunicazione da parte delle autorità competenti. Quanto all'articolo 17 ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre, oltre alle sanzioni civili già previste, anche eventuali sanzioni penali. Con questi rilievi propone una valutazione favorevole, per quanto di competenza, sullo schema in titolo.

Il presidente GRECO, nel condividere le valutazioni del relatore, sottolinea come si tratti di un provvedimento atteso da tempo e richiesto dalla Commissione europea.

Manifesta invece perplessità sulla proposta, avanzata dal relatore, di introdurre sanzioni penali, oltre alle già previste sanzioni civili, nella fattispecie regolata dall'articolo 17. Sarebbe invece auspicabile raccomandare una disciplina più rigorosa civilmente piuttosto che la previsione di sanzioni penali.

Il senatore BEDIN concorda con il Presidente sull'opportunità di prevedere soltanto sanzioni civili. Si sofferma quindi sull'art. 20 del decreto che prevede la collaborazione tra i Paesi membri, invitando a suggerire al Governo una maggiore collaborazione tra le autorità competenti. In riferi-

mento all'articolo 18, osserva che esso recepisce l'art. 16 della direttiva in tema di codici di condotta. Mentre quest'ultima prevede che siano gli Stati membri ad incoraggiare la diffusione dei codici di autoregolamentazione, lo schema di decreto prevede che la diffusione avvenga su impulso degli stessi soggetti interessati. Sempre sui codici di condotta fa rilevare che la direttiva prevede che nel processo di elaborazione e di applicazione dei codici gli Stati membri si impegnino a favorire la partecipazione delle associazioni dei consumatori. Nello schema tale previsione non sembra essere stata recepita pienamente.

Interviene il senatore GIRFATTI per ricordare che sull'*e-commerce* ha presentato un disegno di legge, di cui non è ancora iniziato l'esame, che tiene conto dei punti toccati dal senatore Bedin. Concorda quindi con la proposta di valutazione favorevole con osservazioni esposte dal relatore.

Il presidente GRECO dichiara di condividere i rilievi formulati dal senatore Bedin.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta dà quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi nel dibattito.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso, e dell'azione comune del Consiglio, del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175)

(Osservazioni alla 10^a Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CHIRILLI illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce il regolamento (CE) n. 1334/2000, il quale istituisce un regime di controllo comunitario delle esportazioni dei beni duali, per tali intendendosi quelli aventi un uso sia civile sia militare. Rileva che l'adozione del provvedimento sia necessitata dal fatto che l'Italia è l'unico paese a non aver recepito pienamente il regolamento (CE) n. 1334/2000, non interamente *self-executing*. Provvede poi ad esporre analiticamente i singoli articoli del provvedimento non rilevando alcun profilo di incompatibilità per quanto di competenza.

Prende la parola il senatore BEDIN il quale rimarca come lo schema di decreto legislativo attui il regolamento (CE) n. 1334/2000, ma non disponga alcunché in riferimento agli altri due regolamenti comunitari – il n. 2889/2000 e il n. 458/2001 – che hanno apportato significative innovazioni alla materia. Sottolinea quindi come sarebbe auspicabile che il decreto recepisca anche questi ultimi due provvedimenti, nonché il recente

regolamento adottato dal Consiglio il 28 gennaio 2003 sulla materia. Invita pertanto a richiedere dei chiarimenti al Governo sul recepimento di questi atti.

Il presidente GRECO condivide le osservazioni del senatore Bedin.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il referendum regionale abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14, «Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali paritarie» indetto nella regione Liguria per il 27 aprile 2003

(Esame e conclusione)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda di aver presentato nella seduta di ieri lo schema di regolamento in titolo, pubblicato in allegato nella seduta di martedì 4 marzo 2003.

Non essendovi iscritti a parlare, lo schema di regolamento, posto ai voti, è approvato.

La seduta termina alle ore 14,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

II COMITATO

**Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse
da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso**

Riunione n. 8

Presidenza del Coordinatore senatore
Luigi PERUZZOTTI

La riunione inizia alle ore 8,50 e termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

12^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CHINCARINI

*Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca
Guido Possa.*

La seduta inizia alle ore 20,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento ai disegni di legge inseriti all'ordine del giorno della Commissione, l'onorevole SUSINI prospetta la necessità di verificare se sia stato rispettato dal Governo l'obbligo della preventiva espressione dei pareri di competenza del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche in conformità alla prassi instauratasi nel corso della precedente legislatura al riguardo. Per un migliore andamento dei lavori, inoltre, egli ritiene preferibile anteporre alle relazioni preliminari sugli schemi di decreto legislativo, in tema di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Istituto nazionale di astrofisica, lo svolgimento delle molteplici audizioni, richieste dai diversi soggetti interessati alle materie ivi disciplinate.

Sulla questione si apre un ampio e approfondito dibattito nel corso del quale, dopo che il presidente CHINCARINI ha fornito chiarimenti di ordine procedurale, motivano l'adesione alla posizione dell'onorevole Susini il senatore BASSANINI e gli onorevoli MANTINI e SASSO.

L'onorevole MIGLIORI, quindi, si dichiara disponibile ad accogliere talune esigenze emerse nel corso del dibattito mentre il senatore CASTAGNETTI sottolinea come l'eventuale svolgimento di audizioni in una fase successiva agli interventi preliminari dei relatori rischierebbe di sottoporre

questi ultimi a censure e obiezioni non già dei componenti della Commissione ma degli esperti che, più opportunamente, dovrebbero fornire il proprio contributo anche al lavoro predisposto dagli stessi relatori.

Il presidente CHINCARINI, infine, preso atto dell'andamento del dibattito, propone che le audizioni relative agli schemi di decreto legislativo iscritti all'ordine del giorno della Commissione abbiano luogo al più presto, in sede informale, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 20,35 alle ore 20,45.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il sottosegretario per il lavoro e politiche sociali, Grazia SESTINI.

La seduta inizia alle ore 20,45.

Esame del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

(Discussione e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, precisato che dalla discussione che ha inizio oggi dovrà scaturire un documento unitario, informa che l'onorevole Leone, relatrice insieme con l'onorevole Valpiana sul punto oggetto di discussione, ha comunicato di non poter intervenire per motivi di salute. Dà quindi la parola all'onorevole Castellani.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) si complimenta anche a nome della sua parte politica con il sottosegretario Sestini per l'impostazione del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, un Piano che riconduce la famiglia a perno della società e della vita dei minori. Ritiene

che in questo campo l'Italia occupi una posizione alquanto avanzata, come testimonia il fatto che fin dal 1994 il Parlamento italiano ha voluto occuparsi di tale vasta tematica istituendo questa Commissione.

Dopo aver sollecitato il rappresentante del Governo a garantire le condizioni perchè a tutti gli interventi individuati nel Piano siano garantite risorse economiche adeguate, giudica positivamente il modo in cui, nell'ambito del Piano, viene rappresentato quanto è già stato fatto in tema di tutela e di prevenzione per i minori, anche nei rapporti con il mondo dell'informazione, e pensa che sia opportuno proseguire nell'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla previsione, già all'esame della Commissione giustizia, di istituire i tribunali per la famiglia e i minori, un segnale importante di come le problematiche relative non possano essere scisse dal contesto familiare. Conclude ribadendo la propria sostanziale, profonda condivisione del Piano in oggetto ed auspicando che grazie all'opera di questa Commissione se ne possa ampliare il raggio d'azione.

Il senatore Flavio TREDESE (FI) dopo aver osservato che il Piano sembra mettere ordine in un sistema nel quale molte cose sono state pensate e realizzate, ma non sempre sono state sistematizzate, valuta positivamente il fatto che al centro dell'azione venga posta la famiglia, considerata come l'interlocutore principe quando si parla di minori. Rifacendosi all'esperienza maturata come sindaco, può testimoniare che in sede di applicazione della legge n. 285 del 1997 sono stati posti in opera molti interventi, ma alla fine non sempre si è avuta la percezione della loro utilità, come ha vissuto personalmente e come gli hanno fatto presente molti sindaci di altri comuni. Se in futuro si vorrà realizzare qualcosa di importante, bisognerà razionalizzare gli obiettivi da perseguire scegliendo quelli che in un determinato momento storico possono risultare più utili e non limitandosi a fare soltanto un «libro dei sogni». Al limite, sarebbe opportuno procedere per piccoli progetti, ma improntati alla massima concretezza. Un esempio può essere quello degli aiuti alle famiglie non solo per i figli che già ci sono, ma anche per quelli che non si fanno perchè non si è in condizioni economiche adatte. In effetti, il Governo è già intervenuto al riguardo con la finanziaria, anche se l'Italia in campo europeo spende soltanto 500 milioni di euro, a fronte dei 6 mila della Germania e dei 3 mila della Francia.

Conclude osservando che qualsiasi iniziativa in questo campo deve avere come base la massima chiarezza negli obiettivi.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che nell'ambito della Commissione è stato istituito un gruppo di lavoro per la verifica dell'attuazione della citata legge n. 285 coordinato dall'onorevole Giacco, al quale raccomanda di prestare particolare attenzione al tema dei controlli, in quanto le è giunta notizia che i fondi relativi sono stati erogati sulla base dei dati provenienti dai comuni senza alcun controllo sugli stessi.

Grazia SESTINI, *sottosegretario per il lavoro e politiche sociali*, conferma che il problema dei controlli è molto importante: a meno che non vi proceda l'ente locale di sua iniziativa, non esiste alcuno strumento per verificare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento effettuato con tali fondi e non esistono neppure gli indicatori. Vi è quindi l'esigenza di stabilire indicatori seri e porre in essere un sistema di monitoraggio per la verifica della spesa (il che costituisce una priorità per il Governo), secondo le indicazioni già contenute nella finanziaria. Può anticipare che il Governo sta cercando di individuare uno strumento di controllo che però non può essere statale, in quanto deve essere condiviso da tutti i soggetti coinvolti, cioè regioni, enti locali e città riservatarie.

Il deputato Luana ZANELLA (MISTO-VERDI-U) dopo aver osservato sul piano generale che questa Commissione deve essere la sede di un confronto politico, non polemico, confessa di essere rimasta perplessa ed in parte anche delusa dal carattere di estrema genericità del Piano in oggetto, nel quale si fa spesso confusione tra livello astratto e livello concreto, in cui si confondono gli obiettivi di medio e lungo periodo con la situazione attuale.

Sulla base dell'esperienza maturata come assessore alle politiche sociali del suo comune, ha potuto constatare che, grazie al varo della legge n. 285, gli enti locali, di qualunque colore politico fossero espressione, hanno vissuto una stagione in cui le politiche sociali sono state finalmente messe a fuoco. In sostanza, la citata legge n. 285 ha funzionato da motore, in senso keynesiano, delle politiche sociali, creando anche nuovo lavoro, per esempio nel cosiddetto terzo settore. Non vorrebbe, quindi, che si tornasse indietro rispetto a tale situazione. Indubbiamente la domanda sociale è pressochè infinita, per cui bisogna innanzitutto stabilire delle priorità e valorizzare al massimo le risorse disponibili.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), dopo aver ricordato che la legge n. 285 era stata pensata per coinvolgere gli enti locali, osserva che, se in alcune realtà non si è proceduto ad adeguati controlli dei progetti per la cui realizzazione i fondi venivano destinati, ciò non dipende dalla legge. Peraltro, mentre al centro nord alcuni comuni hanno utilizzato tale strumento legislativo per finanziare servizi che già erogavano, nel centro sud esso è servito a creare nuovi servizi sociali. Spera che tutto ciò non abbia termine in conseguenza del fatto che la finanziaria ha innovato istituendo un fondo comune per finanziare leggi diverse.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) ritiene che, non essendo presente la collega Leone ed essendo intervenuti ancora pochi colleghi, non sia opportuno tracciare questa sera un bilancio conclusivo della discussione da cui scaturirà un parere di grande importanza e che costituisce uno degli adempimenti principali della Commissione infanzia, per cui suggerisce di rinviare la discussione.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, si farà senz'altro carico di ricordare ai colleghi componenti la Commissione che tale parere costituisce un atto obbligatorio senza il quale non può avvenire la discussione del Piano in seno al Consiglio dei Ministri, invitandoli quindi a manifestare il proprio parere per giungere ad una relazione che sia la più condivisa possibile. Ricorda che nella seduta di mercoledì 12 marzo si procederà all'audizione del professor Citarella e di rappresentanti UNICEF, dopo di che si potrà proseguire la discussione avviata nella seduta odierna.

Il deputato Francesca MARTINI (LNP) chiede che, nell'ambito dell'audizione che avrà luogo la prossima settimana, venga ascoltato anche il dottor De Poli, coordinatore degli assessori regionali alle politiche sociali.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, preso atto che la Commissione condivide l'indicazione della collega Martini, ringrazia il sottosegretario Sestini e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,55.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, che il professor Francesco De Leo – il cui esame testimoniale si è svolto lo scorso 14 gennaio 2003 – ha proposto, ai sensi del citato articolo 15, comma 3, del regolamento interno, talune richieste di rettifica al testo del resoconto stenografico della sua deposizione. Di tali richieste di rettifica è data menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 14 gennaio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione richieda all'Ufficio Italiano Cambi della Banca d'Italia di acquisire le eventuali comunicazioni circa consistenti movimentazioni bancarie dall'estero e verso l'estero tra il 9 giugno 1997 e il luglio 1998, riferibili a Telecom Italia.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione.

Comunica che nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto che la Commissione richieda al Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare italiana di acquisire informazioni circa le condizioni meteorologiche sulla zona di Belgrado e sul confine tra Serbia e Romania nelle giornate del 29 marzo 1996 e del 13 giugno 1996. Tale richiesta fa riferimento a quanto emerso nell'audizione del dottor Geronzi.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di informazioni.

Avverte che nella seduta odierna la Commissione procederà soltanto all'audizione dell'ingegner Tebrio Rosati, dirigente di Telecom Italia. Ha, infatti, provveduto a modificare l'ordine del giorno della seduta odierna e a rinviare ad altra data la prevista audizione del professor Mario Draghi, già direttore generale del Ministero del tesoro, il quale ha comunicato nella giornata di ieri che non avrebbe potuto escludere un suo ritardo rispetto all'orario previsto per l'inizio della sua audizione, e tenuto altresì conto che al Senato è prevista oggi, a partire dalle ore 15, una informativa del ministro dell'interno sull'uccisione di un agente di polizia da parte di terroristi e sullo stato della lotta al terrorismo.

Resta confermato il calendario dei lavori per la seduta di mercoledì 12 marzo 2003, già comunicato alla Commissione il 26 febbraio 2003, nella quale la Commissione procederà, alle ore 14, all'audizione del senatore Francesco Cossiga e, alle ore 15, al confronto tra l'ambasciatore Federico Di Roberto e il professor Francesco De Leo.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli ha conferito nella riunione odierna mandato ad apportare le eventuali variazioni al programma dei lavori per il mese di marzo 2003 che si rendessero successivamente necessarie per sopravvenute esigenze organizzative o per tener conto delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Dopo che il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) ha depositato formalmente le domande relative alle rogatorie in corso di definizione, Enzo TRANTINO, *presidente*, sollecita i consulenti della Commissione che si stanno occupando delle rogatorie a definire, entro la settimana in corso, il corpo delle stesse.

La Commissione concorda.

Il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), in relazione alle considerazioni svolte dal senatore Calvi intervenuto (peraltro impropriamente in sede plenaria, mentre, come lo stesso ha riconosciuto, più opportunamente avrebbe dovuto farlo nella sede dell'ufficio di presidenza) sull'ordine dei lavori nella seduta del 26 febbraio scorso, osserva come l'indignazione per l'uso politico che si fa delle notizie dovrebbe riguardare tutti i casi in cui ciò avviene. In particolare, il senatore Calvi ha posto il problema della qualità delle domande poste ai soggetti di volta in volta auditi dalla Commissione, con speciale riferimento a quelle rivolte al dottor Geronzi, quasi vi fosse una sorta di eticità delle domande medesime. In quell'occasione le domande furono formulate dal presidente, da lui stesso, dall'onorevole Vito e dal senatore Consolo: per quanto lo riguarda, ritiene di dover respingere la valutazione del senatore Calvi, anche perchè, in una sede parlamentare e politica qual è questa, crede che nessuno possa dire cosa si deve fare e come ci si deve comportare. Personalmente, preferisce che si continui a seguire il metodo impostato dal presidente che garantisce la massima libertà d'azione.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) è dell'avviso che le domande formulate da un componente la Commissione possano essere soggette unicamente al filtro dell'ammissibilità, la cui valutazione compete in via esclusiva a chi presiede la Commissione, e che siano del tutto intollerabili riferimenti all'opportunità o alla qualità delle domande stesse, riferimenti che il presidente, con la sua autorevolezza, dovrebbe mettere a tacere.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha preso atto delle considerazioni svolte, il senatore Giampiero CANTONI (FI) si associa alle dichiarazioni dei colleghi e l'onorevole Umberto RANIERI (DS-U), vista l'assenza del senatore Calvi, auspica che a questi verrà data la possibilità di interloquire sul punto.

La Commissione prende atto.

Audizione dell'ingegner Tebrio Rosati, dirigente di Telecom Italia

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, e del senatore Giuseppe CONSOLO (AN) risponde Tebrio ROSATI, *dirigente di Telecom Italia*.

Prima di porre a sua volta domande all'ingegner Rosati, il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) chiede al presidente informazioni circa la notizia, pubblicata sulla stampa, del rinvenimento di un bagaglio presso l'aeroporto di Catania. Enzo TRANTINO, *presidente*, precisa che della vicenda si stanno occupando il sostituto Panzano affiancato dal procuratore capo e che risposte al riguardo potrebbero maturare in tempi brevi. In ogni caso, assicura che degli sviluppi della vicenda informerà la Commissione.

La Commissione prende atto.

Alle ulteriori domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei senatori Michele LAURIA (Margh-DL-U), Maurizio EUFEMI (UDC) e Giampiero CANTONI (FI) e dei deputati Alfredo VITO (FI) e Katia ZANOTTI (DS-U) risponde Tebrio ROSATI, *dirigente di Telecom Italia*.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver precisato – spera in via definitiva – che l'articolo 1 della legge istitutiva di questa Commissione stabilisce che essa è istituita «... con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET – Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti», per cui non è vero che in questa sede si debbano indagare solo eventuali responsabilità politiche o anche individuali – precisazione condivisa dai senatori Maurizio EUFEMI (UDC) e Giampiero CANTONI (FI) –, ringrazia l'ingegner Rosati, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2003

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino

La seduta inizia alle ore 9,35.

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta di un ulteriore emendamento (1.8) al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23 inerente disposizioni urgenti in materia di occupazione. Per quanto di competenza, segnala che tale emendamento, volto a soddisfare la condizione posta dalla Commissione nel parere reso sul testo, prevede la ripartizione triennale dell'onere complessivamente fissato in 9,5 milioni di euro, ferma restando la copertura a valere sul fondo per l'occupazione. A tale riguardo, sembrerebbe necessario avere conferma della congruità degli importi ivi indicati e sostituire il riferimento all'articolo 1 con quello al comma 1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO giudica congrua la proiezione pluriennale degli oneri indicata nell'emendamento.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sull'emendamento 1.8 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: «Per gli interventi di cui all'articolo 1», vengano sostituite dalle altre: «Per gli interventi di cui al comma 1».

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione per i pareri è ulteriormente convocata, in una seduta notturna, per le ore 20,45 di oggi.

La seduta termina alle ore 9,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 6 marzo 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 (1886).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (1894).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998 (1923).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 6 marzo 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003 (n. 180).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 marzo 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (2015).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176).

II. Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (n. 178).
- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (n. 182).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Presidente del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) e del Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 6 marzo 2003, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imereze e di Palermo (1543).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari (n. 61).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 6 marzo 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL (n. 62).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
 - Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione (2011).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).

- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 marzo 2003, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

 - II. Indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile

Giovedì 6 marzo 2003, ore 15,30

- Terzo comitato sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e delle opere pubbliche.
- Audizione del professor Francesco Garri, presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
-

